

BILANCIO D'ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

dott. Mauro Nicola



**Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Novara**

INTRODUZIONE

SCHEMI DI BILANCIO

CREDITI E DEBITI

IMMOBILIZZAZIONI

STRUMENTI FINANZIARI
DERIVATI

RIMANENZE E LAVORI IN
CORSO SU ORDINAZIONE

FONDI PER RISCHI ED ONERI

REDDITO DI IMPRESA

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

BILANCIO D'ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA

Programma

PARTE PRIMA – BILANCIO 2017

- INTRODUZIONE** ► - I principi di redazione del Bilancio di esercizio e di valutazione delle poste che lo compongono, sono state interessate da numerosi interventi normativi nel corso degli ultimi decenni, tesi ad armonizzare la disciplina civilistica con quella dei principi contabili internazionali
- SCHEMI DI BILANCIO** ► - Stato patrimoniale
- Rendiconto finanziario
- Conto economico
- Nota integrativa
- CREDITI E DEBITI** ► - Il criterio del costo ammortizzato
- GLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI** ► - La valutazione degli strumenti derivati speculativi
- Classificazione e valutazione degli strumenti derivati di copertura
- RIMANENZE DI MAGAZZINO E LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE** ► - La valutazione delle rimanenze di magazzino
- Problematiche tecniche nella valutazione dei lavori in corso su ordinazione
- FONDI PER RISCHI E ONERI** ► - Classificazione e valutazione dei fondi rischi ed oneri
- #### PARTE SECONDA – ASPETTI FISCALI
- REDDITO D'IMPRESA E BASE IMPONIBILE IRAP DOPO IL D.LGS. 139/2015** ► - A seguito delle molteplici modifiche intervenute sul piano civilistico in materia di bilancio, si è reso necessario l'adeguamento della normativa fiscale in materia di IRES
- Le modifiche intervenute hanno riflessi anche sulla determinazione della base imponibile IRAP

INTRODUZIONE

SCHEMI DI BILANCIO

CREDITI E DEBITI

IMMOBILIZZAZIONI

STRUMENTI FINANZIARI
DERIVATI

RIMANENZE E LAVORI IN
CORSO SU ORDINAZIONE

FONDI PER RISCHI ED ONERI

REDDITO DI IMPRESA

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

Introduzione al Bilancio 2017

ADEMPIMENTO

I principi di redazione del Bilancio di esercizio e di valutazione delle poste che lo compongono, sono state interessate da numerosi interventi normativi nel corso degli ultimi decenni, tesi ad armonizzare la disciplina civilistica con quella dei principi contabili internazionali.

RIFERIMENTI

D.Lgs. 18 agosto 2015, n.139
- Codice Civile, artt. 2423 e ss.

NOVITÀ

Le novità che hanno interessato i principi di redazione del bilancio concernono prevalentemente:

- gli schemi di bilancio attraverso la soppressione di alcune voci;
- obbligo del rendiconto finanziario per i bilanci d'esercizio ordinari;
- modifica di alcuni criteri di valutazione;
- differente rilevazione e rappresentazione delle azioni proprie;
- contenuto della relazione sulla gestione e della nota integrativa;
- modifica dei principi generali di redazione del bilancio

SEMPLIFICAZIONI

Il bilancio di esercizio, in relazione al ricorrere di taluni requisiti economici e strutturali dell'azienda, può essere predisposto in forma di:

- bilancio "super abbreviato" per le micro-imprese;
- bilancio abbreviato per le imprese di piccole dimensioni;
- bilancio ordinario per le imprese di medio-grandi dimensioni

TERMINI

I termini ordinari di predisposizione del bilancio di esercizio sono:

- 31 marzo 2018: redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori
- 15 aprile 2018: deposito presso la sede
- 30 aprile 2018: assemblea per l'approvazione
- 30 maggio 2018: trasmissione al registro delle imprese

Evoluzione della normativa contabile

1

I NUOVI OIC E LA DIRETTIVA 2013/34/EU RECEPITA DAL D. LGS. 139/2015

Il processo di avvicinamento della normativa contabile agli IAS/IFRS ha “vissuto” un nuovo capitolo nel 2015 con il recepimento della Direttiva 2013/34 attraverso il D. Lgs. 139/2015 che ha introdotto novità significative a tutta la normativa **dal bilancio d’esercizio 2016**. In generale, il recepimento della direttiva ha interessato:

- gli schemi di bilancio attraverso la soppressione di alcune voci;
- l’introduzione dell’obbligo del rendiconto finanziario per i bilanci d’esercizio ordinari;
- la modifica di alcuni criteri di valutazione;
- la differente rilevazione e rappresentazione delle azioni proprie;
- alcune novità in tema di contenuto della relazione sulla gestione e della nota integrativa;
- la modifica dei principi generali di redazione del bilancio.

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

2

Evoluzione della normativa contabile

I NUOVI OIC E LA DIRETTIVA 2013/34/EU RECEPITA DAL D. LGS. 139/2015

Il 22 dicembre 2016 sono stati pubblicati (poi modificati ancora nel 2017) i nuovi principi contabili nazionali che recepiscono le novità introdotte con il D. Lgs. n. 139/2015

- OIC 9 *impairment test*
- OIC 11 Finalità e postulati di bilancio (in bozza)
- OIC 10 rendiconto finanziario
- OIC 12 composizione e schemi di bilancio
- OIC 13 rimanenze
- OIC 14 disponibilità liquide
- OIC 15 crediti
- OIC 16 immobilizzazioni materiali
- OIC 17 bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto
- OIC 18 ratei e risconti
- OIC 19 debiti
- OIC 20 titoli di debito
- OIC 21 partecipazioni
- OIC 23 lavori in corso su ordinazione
- OIC 24 immobilizzazioni immateriali
- OIC 25 imposte sul reddito
- OIC 26 operazioni in valuta estera
- OIC 28 patrimonio netto
- OIC 29 cambiamento, errori
- OIC 31 fondi rischi ed oneri
- OIC 32 strumenti derivati

Evoluzione della normativa contabile

3

I NUOVI OIC E LA DIRETTIVA 2013/34/EU RECEPITA DAL D. LGS. 139/2015

Tra le novità introdotte dal decreto 139/2015 che recepisce la direttiva UE 2013/34 figura l'inserimento nel codice civile del nuovo art. 2435-ter che individua le c.d. micro-imprese e ne disciplina le semplificazioni per la redazione del bilancio.

Ma chi sono le micro-imprese? Sulla base del 1° comma della norma citata, vengono considerate tali le società che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati e che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

- 1.attivo dello stato patrimoniale: 175.000 Euro;
2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 Euro;
- 3.dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Per questi soggetti, lo schema di bilancio rimane quello abbreviato di cui all'art. 2435-bis c.c., con i ritocchi che lo stesso D.Lgs 139/2015 vi ha apportato, ulteriormente semplificato dall'esonero dalla redazione di alcuni documenti e dalla non applicabilità di alcune disposizioni.

Evoluzione della normativa contabile

I NUOVI OIC E LA DIRETTIVA 2013/34/EU RECEPITA DAL D. LGS. 139/2015

Bilancio ordinario

- Stato patrimoniale
- Conto economico
- Rendiconto finanziario
- Nota integrativa

Si applicano tutti i criteri di valutazione e la nota integrativa contiene tutte le informazioni previste dagli artt. 2427 e 2427 bis

Bilancio abbreviato Art. 2435-bis

- Stato patrimoniale
- Conto economico
- Nota integrativa

Gli schemi sono sintetici con aggregazione delle voci e non si applica il criterio del costo ammortizzato.

Nota integrativa meno dettagliata

Bilancio super abbreviato Art. 2435-ter

- Stato patrimoniale
- Conto economico

Gli schemi sono sintetici con aggregazione delle voci e non si applica il criterio del costo ammortizzato.

La Nota integrativa e la relazione sulla gestione possono essere omessa se informazioni in calce allo SP

Coordinamento Fisco-OIC

Le modifiche della normativa codicistica sul bilancio introdotte con il D. Lgs. n. 139/2015 hanno reso necessario un coordinamento con le regole per la determinazione della base imponibile IRES ed IRAP; la gestione fiscale degli strumenti finanziari derivati, del criterio del costo ammortizzato, dell'eliminazione dei proventi e degli oneri straordinari, sono solo alcune delle problematiche che le novità in tema di bilancio hanno fatto emergere con riferimento all'imposizione IRES ed IRAP.

Coordinamento Fisco-OIC

Il 2 febbraio è stato presentato l'emendamento per coordinare le nuove norme sul bilancio con la disciplina fiscale. In particolare sono stati modificati alcuni articoli in materia di reddito d'impresa e di IRAP.

Con tale provvedimento si è inoltre prorogato il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi ed IRAP al fine di agevolare l'applicazione delle novità del D. Lgs. n. 139/2015. Il termine è fissato per il 16 ottobre 2017

Coordinamento Fisco-OIC

Il 3 agosto 2017 è stato emanato un ulteriore decreto ministeriale con il quale si estendono anche ai soggetti non IAS/IFRS alcuni principi disciplinati nei decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1 aprile 2009 n. 48 e dell'8 giugno 2011. L'intervento riguarda le società che redigono il bilancio in forma ordinaria o abbreviata, applicando le regole del codice civile, ed ha la finalità di specificare meglio l'impatto fiscale delle novità introdotte con D. Lgs. n. 139/2015.

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

8

Coordinamento Fisco-OIC

Bilancio ordinario

- Stato patrimoniale
- Conto economico
- Rendiconto finanziario
- Nota integrativa

Si applicano tutti i criteri di valutazione e la nota integrativa contiene tutte le informazioni previste dagli artt. 2427 e 2427-bis

Bilancio abbreviato Art. 2435-bis

- Stato patrimoniale
- Conto economico
- Nota integrativa

Gli schemi sono sintetici con aggregazione delle voci e non si applica il criterio del costo ammortizzato.

Nota integrativa meno dettagliata

Bilancio super abbreviato Art. 2435-ter

- Stato patrimoniale
- Conto economico

Gli schemi sono sintetici con aggregazione delle voci e non si applica il criterio del costo ammortizzato.

La Nota integrativa e la relazione sulla gestione possono essere omessa se informazioni in calce allo SP

Derivazione *old style*

Derivazione rafforzata

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

9

Termini per l'approvazione

BILANCIO 2017

I termini massimi per l'approvazione ed il deposito del bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 sono i seguenti, in cui si specifica tra parentesi quelli per particolari esigenze.

Entro il 31 marzo 2018 (30 maggio) gli amministratori devono redigere il progetto di bilancio e, allegando la relazione sulla gestione, lo devono comunicare al collegio sindacale ed al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se nominato. Il collegio sindacale deve redigere una relazione in cui riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta e in cui fare le proprie proposte in merito al bilancio e alla sua approvazione.

Il 15 aprile 2018 (14 giugno) rappresenta il termine ultimo per depositare presso la sede sociale il progetto di bilancio e dei suoi allegati (copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate), la relazione sulla gestione degli amministratori, la relazione del collegio sindacale e di quella del revisore legale dei conti. A partire da tale data, i soci hanno 15 giorni di tempo per prendere visione della documentazione depositata e sopra elencata.

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

10

Termini per l'approvazione

BILANCIO 2017

L'approvazione del bilancio d'esercizio deve avvenire entro il 30 aprile 2018 (29 giugno) da parte dell'assemblea ordinaria/dei soci. Se tale delibera ricomprende anche quella di distribuzione degli utili, occorre registrare il verbale di approvazione del bilancio presso l'Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dalla data di approvazione e, comunque, prima del deposito al registro delle imprese. Al fine del rispetto dei termini, ciò deve avvenire entro il 20 maggio 2018 (19 luglio).

Il 30 maggio 2018 (29 luglio) è il termine ultimo per depositare il bilancio d'esercizio (più gli allegati sopra elencati tra cui anche tutte le suddette relazioni) ed il verbale di approvazione presso il registro delle imprese. Si ricorda la necessità di utilizzare il file XBRL non solo per gli schemi di bilancio ma anche per la nota integrativa.

INTRODUZIONE

SCHEMI DI BILANCIO

CREDITI E DEBITI

IMMOBILIZZAZIONI

STRUMENTI FINANZIARI
DERIVATI

RIMANENZE E LAVORI IN
CORSO SU ORDINAZIONE

FONDI PER RISCHI ED ONERI

REDDITO DI IMPRESA

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

NOVITÀ ▶	<p>Le disposizioni normative che hanno modificato taluni principi di valutazione e redazione degli schemi di bilancio, opportunamente coordinate dalla revisione dei principi contabili OIC, hanno determinato variazioni sulla composizione degli schemi di bilancio:</p> <ul style="list-style-type: none">-Stato Patrimoniale-Conto Economico-Nota integrativa-Rendiconto Finanziario
RIFERIMENTI ▶	<ul style="list-style-type: none">- D.Lgs. 18 agosto 2015, n.139- Codice Civile, artt. 2424 e ss.
SOGGETTI INTERESSATI ▶	<ul style="list-style-type: none">- Persone giuridiche
STATO PATRIMONIALE ▶	<p>Gli interventi sui principi di redazione dello Stato Patrimoniale riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none">- costi di sviluppo- riserva negativa per azioni proprie in portafoglio- strumenti finanziari derivati passivi- imprese sottoposte al controllo delle controllanti- Imballaggi con obbligo di restituzione
CONTO ECONOMICO ▶	<p>Le modifiche degli schemi di Conto economico concernono essenzialmente l'eliminazione di tutta la parte "straordinaria"</p>
NOTA INTEGRATIVA ▶	<p>La redazione della Nota integrativa, a seguito delle modifiche normative intervenute, oggi richiede</p> <ul style="list-style-type: none">- Nuova informativa in tema di impegni, garanzie e passività potenziali (a seguito dell'eliminazione dei conti d'ordine dallo stato patrimoniale)- l'eliminazione dell'informativa sulla composizione delle voci straordinarie del conto economico- l'indicazione dell'importo e della natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali.- l'ampliamento dell'informativa relativa ai rapporti tra società, amministratori e sindaci- modifiche dei prospetti contabili e ai nuovi principi di rilevazione e valutazione introdotti.
RENDICONTO FINANZIARIO ▶	<p>Il Rendiconto Finanziario è divenuto un documento obbligatorio per i soggetti che redigono il bilancio in forma ordinaria</p>

INTRODUZIONE
SCHEMI DI BILANCIO
CREDITI E DEBITI
IMMOBILIZZAZIONI
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
RIMANENZE E LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE
FONDI PER RISCHI ED ONERI
REDDITO DI IMPRESA

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

11

Stato Patrimoniale: le novità

- Fino al 31 dicembre 2015, le azioni proprie acquistate dovevano essere iscritte nell'attivo per destinazione economica ed era necessario rendere non distribuibile una riserva utili per un importo corrispondente al prezzo di acquisto delle stesse. Il D. Lgs. n. 139/2015 ha riscritto l'art. 2357-ter del codice civile imponendone tuttavia una nuova rilevazione contabile. A partire dall'esercizio 2016 infatti le azioni proprie acquistate devono essere iscritte con segno negativo nel patrimonio netto nella voce AX) – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio con effetti rilevanti sul livello di patrimonializzazione della società.
- L'obbligo di spendere nel conto economico di competenza i costi di ricerca e di pubblicità a partire dal 2016, ha comportato la modifica della voce BI2) dell'attivo patrimoniale. Infatti, solo i costi di sviluppo possono essere capitalizzati ed ammortizzati secondo la loro vita utile.

INTRODUZIONE
SCHEMI DI BILANCIO
CREDITI E DEBITI
IMMOBILIZZAZIONI
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
RIMANENZE E LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE
FONDI PER RISCHI ED ONERI
REDDITO DI IMPRESA

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

12

Stato Patrimoniale: le novità

- Altra importante novità riguarda l'eliminazione dei conti d'ordine. In particolare, a partire dall'esercizio 2016 questi non dovranno più essere indicati in calce allo stato patrimoniale ma dettagliati unicamente nella nota integrativa.
- La necessità di iscrivere i derivati fin dalla data di sottoscrizione del contratto applicando le regole contabili previste dall'OIC 32 ha comportato l'inserimento di nuove voci sia nell'attivo che nel passivo. Nello specifico, tra le immobilizzazioni finanziarie deve trovare rilevanza il fair value positivo (e le sue variazioni positive) degli strumenti derivati sottoscritti per la copertura del tasso variabile dei finanziamenti ricevuti. La sottoscrizione di un Interest Rate Swap (IRS) finalizzato a trasformare in fisso un tasso variabile di un mutuo/finanziamento deve essere rilevato tra le immobilizzazioni finanziarie qualora il relativo fair value si incrementi nel tempo; se invece la variazione fosse negativa occorrerebbe rilevarlo tra i fondi rischi ed oneri e, in particolare, nella nuova voce del passivo B3).

INTRODUZIONE

SCHEMI DI BILANCIO

CREDITI E DEBITI

IMMOBILIZZAZIONI

STRUMENTI FINANZIARI
DERIVATI

RIMANENZE E LAVORI IN
CORSO SU ORDINAZIONE

FONDI PER RISCHI ED ONERI

REDDITO DI IMPRESA

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

Stato Patrimoniale: le novità

13

- Come per il conto economico anche nello stato patrimoniale sono state inserite voci specifiche sulle partecipazioni e sui rapporti commerciali e finanziari con le società controllate dalla controllante. Si tratta di imprese facenti parte dello stesso gruppo con cui si realizzano scambi infragruppo che, a partire dal 2016, devono trovare rappresentazione anche nello stato patrimoniale.

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

14

Stato Patrimoniale (art. 2424 c.c.)

ATTIVO	200X	200X-1
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata.		
B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:		
I – Immobilizzazioni immateriali:		
1) costi di impianto e di ampliamento;		
2) costi di sviluppo;		
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;		
5) avviamento;		
6) immobilizzazioni in corso e acconti;		
7) altre.		
Totale.		
II – Immobilizzazioni materiali:		
1) terreni e fabbricati;		
2) impianti e macchinario;		
3) attrezzature industriali e commerciali;		
4) altri beni;		
5) immobilizzazioni in corso e acconti.		
Totale.		

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

Stato Patrimoniale (art. 2424 c.c.)

15

ATTIVO	200X	200X-1
<i>III – Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:</i>		
<i>1) partecipazioni in:</i>		
<i>a) imprese controllate;</i>		
<i>b) imprese collegate;</i>		
<i>c) imprese controllanti;</i>		
<i>d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti;</i>		
<i>d bis) altre imprese;</i>		
<i>2) crediti:</i>		
<i>a) verso imprese controllate;</i>		
<i>b) verso imprese collegate;</i>		
<i>c) verso controllanti;</i>		
<i>d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;</i>		
<i>d bis) verso altri;</i>		
<i>3) altri titoli;</i>		
<i>4) strumenti finanziari derivati attivi.</i>		
<i>Totale.</i>		
<i>Totale immobilizzazioni (B).</i>		
<i>C) Attivo circolante</i>		
<i>I – Rimanenze:</i>		
<i>1) materie prime, sussidiarie e di consumo;</i>		
<i>2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;</i>		
<i>3) lavori in corso su ordinazione;</i>		
<i>4) prodotti finiti e merci;</i>		
<i>5) acconti.</i>		
<i>Totale.</i>		

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

16

Stato Patrimoniale (art. 2424 c.c.)

ATTIVO	200X	200X-1
<i>II – Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:</i>		
<i>1) verso clienti;</i>		
<i>2) verso imprese controllate;</i>		
<i>3) verso imprese collegate;</i>		
<i>4) verso controllanti;</i>		
<i>5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;</i>		
<i>5-bis) crediti tributari;</i>		
<i>5-ter) imposte anticipate; 5 quater) verso altri.</i>		
<i>Totale.</i>		
<i>III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:</i>		
<i>1) partecipazioni in imprese controllate;</i>		
<i>2) partecipazioni in imprese collegate;</i>		
<i>3) partecipazioni in imprese controllanti;</i>		
<i>3 bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti;</i>		
<i>4) altre partecipazioni;</i>		
<i>5) strumenti finanziari derivati attivi;</i>		
<i>6) altri titoli.</i>		
<i>Totale.</i>		
<i>IV – Disponibilità liquide:</i>		
<i>1) depositi bancari e postali;</i>		
<i>2) assegni;</i>		
<i>3) danaro e valori in cassa.</i>		
<i>Totale.</i>		
<i>Totale attivo circolante (C).</i>		
<i>D) Ratei e risconti</i>		

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

17

Stato Patrimoniale (art. 2424 c.c.)

PASSIVO	200X	200X-1
<i>A) Patrimonio netto:</i>		
<i>I - Capitale</i>		
<i>II - Riserva da soprapprezzo delle azioni</i>		
<i>III - Riserve di rivalutazione</i>		
<i>IV - Riserva legale</i>		
<i>V - Riserve statutarie</i>		
<i>VI - Altre riserve, distintamente indicate</i>		
<i>VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi</i>		
<i>VIII - Utili (perdite) portati a nuovo</i>		
<i>IX - Utile (perdita) dell'esercizio.</i>		
<i>X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio</i>		
<i>Totale.</i>		
<i>B) Fondi per rischi e oneri:</i>		
<i>1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;</i>		
<i>2) per imposte, anche differite;</i>		
<i>3) strumenti finanziari derivati passivi;</i>		
<i>4) altri.</i>		
<i>Totale.</i>		
<i>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.</i>		

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

18

Stato Patrimoniale (art. 2424 c.c.)

PASSIVO	200X	200X-1
<i>D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:</i>		
<i>1) obbligazioni;</i>		
<i>2) obbligazioni convertibili;</i>		
<i>3) debiti verso soci per finanziamenti;</i>		
<i>4) debiti verso banche;</i>		
<i>5) debiti verso altri finanziatori;</i>		
<i>6) acconti;</i>		
<i>7) debiti verso fornitori;</i>		
<i>8) debiti rappresentati da titoli di credito;</i>		
<i>9) debiti verso imprese controllate;</i>		
<i>10) debiti verso imprese collegate;</i>		
<i>11) debiti verso controllanti;</i>		
<i>11 bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;</i>		
<i>12) debiti tributari;</i>		
<i>13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;</i>		
<i>14) altri debiti.</i>		
<i>Totale.</i>		
<i>E) Ratei e risconti</i>		

INTRODUZIONE
SCHEMI DI BILANCIO
CREDITI E DEBITI
IMMOBILIZZAZIONI
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
RIMANENZE E LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE
FONDI PER RISCHI ED ONERI
REDDITO DI IMPRESA

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

19

Conto Economico: le novità

Nel nuovo conto economico, le poste straordinarie tradizionalmente iscritte nella macroclasse E) dovranno essere rilevate secondo natura in A), B) o C) a partire dal bilancio 2016. La novità, introdotta dal D. Lgs. 139/2015, comporta anche la riclassificazione a fini comparativi dei proventi e degli oneri straordinari rilevati come tali nell'esercizio 2015. Il nuovo OIC 12, pubblicato nella versione definitiva il 22 dicembre 2016, interviene sull'argomento fornendo una tabella di raccordo che supporta il redattore del bilancio nella riclassificazione.

Le plusvalenze e le minusvalenze che emergono da operazioni straordinarie (quali la fusione, la scissione, il conferimento o la cessione d'azienda e le operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo), da espropri o nazionalizzazioni di beni, devono essere rilevate rispettivamente nelle voci A5) – Altri ricavi e proventi e B14) – Oneri diversi di gestione.

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

Conto Economico: le novità

20

LA COMPOSIZIONE DEL BILANCIO - COMPONENTI STRAORDINARI

N°	OIC 12 versione 2014	OIC 12 versione 2016
	Oneri, plusvalenze e minusvalenze derivanti da operazioni con rilevanti effetti sulla struttura dell'azienda ossia:	
1	oneri di ristrutturazioni aziendali	La fattispecie può determinare la rilevazione di costi che hanno tipologia diversa tra cui, ad esempio, costi di ristrutturazione legati al personale oppure accantonamenti generici. Pertanto non essendo possibile individuare ex ante una voce univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio.
2	componenti reddituali derivanti da ristrutturazioni del debito	La ristrutturazione del debito può dare origine a componenti positivi di reddito di tipo finanziario e pertanto tali componenti sono stati inclusi nella voce C16d) proventi diversi dai precedenti.
3	plusvalenze e minusvalenze derivanti da conferimenti di aziende e rami aziendali, fusioni, scissioni ed altre operazioni sociali straordinarie	Tali componenti sono stati inclusi nelle voci A5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio e B14) oneri diversi di gestione.
4	plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione (compresa la permuta) di parte significativa delle partecipazioni detenute o di titoli a reddito fisso immobilizzati	La cessione di partecipazioni e titoli a reddito fisso genera componenti di reddito di tipo finanziario. Pertanto tali componenti sono stati inclusi nelle voci: C15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi a imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime; C16b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni; C17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

21

Conto Economico: le novità

LA COMPOSIZIONE DEL BILANCIO - COMPONENTI STRAORDINARI

N°	OIC 12 versione 2014	OIC 12 versione 2016
5	plusvalenze e minusvalenze derivanti in generale da operazioni di natura straordinaria, di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo	Tali componenti sono stati inclusi nelle voci A5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio e B14) oneri diversi di gestione.
6	plusvalenze o minusvalenze derivanti da espropri o nazionalizzazioni di beni	Tali componenti sono stati inclusi nelle voci A5) <i>altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio e B14) oneri diversi di gestione.</i>
7	<i>Plusvalenze e minusvalenze derivanti dall'alienazione di immobili civili ed altri beni non strumentali all'attività produttiva, nonché il plusvalore derivante dall'acquisizione delle immobilizzazioni materiali a titolo gratuito</i>	Tali componenti sono stati inclusi nelle voci A5) <i>altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio e B14) oneri diversi di gestione.</i>
8	<i>Plusvalenze e minusvalenze da svalutazioni e rivalutazioni di natura straordinaria</i>	Le svalutazioni e le rivalutazioni possono riferirsi a poste di bilancio di tipologia diversa (es partecipazioni, titoli, magazzino). Pertanto non essendo possibile individuare <i>ex ante</i> una voce univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio.
	<i>Sopravvenienze attive e passive derivanti da fatti naturali o da fatti estranei alla gestione dell'impresa ossia:</i>	

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

22

Conto Economico: le novità

LA COMPOSIZIONE DEL BILANCIO - COMPONENTI STRAORDINARI

N°	OIC 12 versione 2014	OIC 12 versione 2016
9	furti e ammanchi di beni (disponibilità finanziarie, beni di magazzino e cespiti vari) di natura straordinaria. I relativi rimborsi assicurativi costituiscono sopravvenienze attive straordinarie. Nelle aziende di grande distribuzione nelle quali i furti di merci sono ricorrenti, essi costituiscono un costo di natura ordinaria (che si riflette sul minor valore delle giacenze di magazzino);	I furti e gli ammanchi possono riferirsi a beni di tipologia diversa (ad es. disponibilità finanziarie, beni di magazzino e cespiti vari). Pertanto non essendo possibile individuare <i>ex ante</i> una voce univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio. I rimborsi assicurativi sono stati inclusi nella voce A5) <i>altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.</i>
10	perdite o danneggiamenti di beni a seguito di eventi naturali straordinari come alluvioni, terremoti, incendi, inondazioni, ecc. (anche in questa ipotesi i relativi indennizzi assicurativi costituiscono componenti straordinari);	Le perdite o i danneggiamenti possono riferirsi a beni di tipologia diversa. Pertanto non essendo possibile individuare <i>ex ante</i> una voce univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio. I rimborsi assicurativi sono stati inclusi nella voce A5) <i>altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.</i>
11	liberalità ricevute, in danaro o in natura, che non costituiscono contributi in conto esercizio da iscrivere alla voce A5;	Tali componenti sono stati inclusi nella voce A5) <i>altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.</i>
12	oneri per multe, ammende e penalità originate da eventi estranei alla gestione, imprevedibili ed occasionali;	Tali componenti sono stati inclusi nella voce B14) <i>oneri diversi di gestione.</i>

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

23

Conto Economico: le novità

LA COMPOSIZIONE DEL BILANCIO - COMPONENTI STRAORDINARI

N°	OIC 12 versione 2014	OIC 12 versione 2016
13	oneri da cause e controversie di natura straordinaria non pertinenti alla normale gestione dell'impresa. Ad esempio quelle relative ad immobili civili ceduti, a rami aziendali ceduti, a ristrutturazioni e riconversioni aziendali, ad operazioni sociali straordinarie come fusioni e scissioni, ecc.;	Gli oneri da cause e controversie possono riferirsi a fattispecie di tipologia diversa. Pertanto non essendo possibile individuare ex ante una voce univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio.
14	perdita o acquisizione a titolo definitivo di caparre, qualora abbiano natura straordinaria;	Tali componenti sono stati inclusi nelle voci B14) oneri diversi di gestione e A5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.
15	indennità varie per rotture di contratti.	Le indennità varie per rotture di contratti possono riferirsi a fattispecie di tipologia diversa. Pertanto non essendo possibile individuare ex ante una voce univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio.

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

24

LA COMPOSIZIONE DEL BILANCIO - COMPONENTI STRAORDINARI

N°	OIC 12 versione 2014	OIC 12 versione 2016
16	<p><i>Imposte relative ad esercizi precedenti.</i></p> <p>Per espressa previsione di legge, sono iscritte alla voce E21 (<i>oneri straordinari</i>), in apposita sottovoce, tutte le imposte (dirette ed indirette) relative agli esercizi precedenti, compresi i relativi oneri accessori (sanzioni e interessi). Queste imposte possono derivare, ad esempio, da iscrizioni a ruolo, avvisi di liquidazione, avvisi di pagamento, avvisi di accertamento e di rettifica, ed altre situazioni di contenzioso con l'Amministrazione Finanziaria. La loro contropartita patrimoniale può essere costituita dalla voce B2 (<i>Fondo per imposte, anche differite</i>) o dalla voce D12 (<i>debiti tributari</i>), a seconda delle caratteristiche della passività (cfr. OIC 19 "Debiti"). Nell'esercizio di definizione del contenzioso o dell'accertamento, se l'ammontare accantonato nel fondo imposte risulta carente rispetto all'ammontare dovuto, la differenza è imputata a conto economico tra gli oneri straordinari per imposte relative a esercizi precedenti; in caso contrario, l'eventuale eccedenza è imputata nei proventi straordinari.</p>	<p>Gli oneri per imposte dirette relative agli esercizi precedenti, compresi i relativi oneri accessori (sanzioni e interessi), e la differenza positiva o negativa derivante dalla definizione di un contenzioso a fronte di cui era stato stanziato un fondo, sono stati classificati nella voce <i>20 imposte sul reddito d'esercizio correnti, differite e anticipate</i>.</p> <p>Gli oneri per imposte indirette relative agli esercizi precedenti, compresi i relativi oneri accessori (sanzioni e interessi), e la differenza negativa derivante dalla definizione di un contenzioso a fronte di cui era stato stanziato un fondo, sono stati classificati per analogia agli oneri per imposte indirette dell'esercizio corrente nella voce B14) <i>oneri diversi di gestione</i>. La differenza positiva derivante dalla definizione di un contenzioso è stata classificata nella voce A5) <i>altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i>.</p>
19	<p>OIC 12 par. 51 f. Devono essere, invece, rilevati alla voce E20 i contributi erogati in occasione di fatti eccezionali (ad esempio, calamità naturali come terremoti, inondazioni, ecc.).</p>	<p>Tali componenti sono stati inclusi nelle voci A5) <i>altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i>.</p>

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

Conto Economico (art. 2425 c.c.)

25

	200X	200x-1
<i>A) Valore della produzione</i>		
<i>1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;</i>		
<i>2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;</i>		
<i>3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;</i>		
<i>4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;</i>		
<i>5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.</i>		
<i>Totale</i>		
<i>B) Costi della produzione</i>		
<i>6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</i>		
<i>7) per servizi</i>		
<i>8) per godimento di beni di terzi</i>		
<i>9) per il personale:</i>		
<i>a) salari e stipendi</i>		
<i>b) oneri sociali</i>		
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>		
<i>d) trattamento di quiescenza e simili</i>		
<i>e) altri costi</i>		
<i>10) ammortamenti e svalutazioni:</i>		
<i>a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</i>		
<i>b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali</i>		
<i>c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>		
<i>d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide</i>		
<i>11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;</i>		
<i>12) accantonamenti per rischi;</i>		
<i>13) altri accantonamenti;</i>		
<i>14) oneri diversi di gestione.</i>		
<i>Totale</i>		
<i>Differenza tra valore e costi della produzione –A - B).</i>		

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

Conto Economico (art. 2425 c.c.)

26

	200X	200x-1
<i>C) Proventi e oneri finanziari:</i>		
<i>15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;</i>		
<i>16) altri proventi finanziari:</i>		
<i>a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime</i>		
<i>b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni</i>		
<i>c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni</i>		
<i>d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime</i>		
<i>17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti.</i>		
<i>17-bis) Utile e perdite su cambi.</i>		
<i>D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie:</i>		
<i>18) rivalutazioni:</i>		
<i>a) di partecipazioni;</i>		
<i>b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;</i>		
<i>c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;</i>		
<i>d) di strumenti finanziari derivati;</i>		
<i>19) svalutazioni:</i>		
<i>a) di partecipazioni;</i>		
<i>b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;</i>		
<i>c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;</i>		
<i>d) di strumenti finanziari derivati;</i>		
<i>Totale delle rettifiche (-8 - 19).</i>		
<i>- Risultato prima delle imposte -A- B +/- C +/- D);</i>		
<i>20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate;</i>		
<i>21) utile (perdite) dell'esercizio.</i>		

Rendiconto finanziario

27

Novità

Il D. Lgs. n. 139/2015 modifica l'art. 2423 c.c. introducendo l'obbligo del rendiconto finanziario per i bilanci redatti in forma ordinaria. Nello specifico, a partire dall'esercizio 2016, occorrerà presentare un bilancio composto da: stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa. La composizione consentirà alle aziende di illustrare compiutamente la dinamica economico-finanziaria attraverso la presentazione di schemi complementari da un punto di vista informativo. Inoltre, il decreto in oggetto introduce il nuovo art. 2425-ter c.c. che disciplina nello specifico il contenuto del rendiconto finanziario. In particolare, tale documento dovrà rappresentare l'evoluzione delle disponibilità liquide, classificando i flussi finanziari tra attività operativa, attività di investimento e attività di finanziamento.

INTRODUZIONE

SCHEMI DI BILANCIO

CREDITI E DEBITI

IMMOBILIZZAZIONI

STRUMENTI FINANZIARI
DERIVATI

RIMANENZE E LAVORI IN
CORSO SU ORDINAZIONE

FONDI PER RISCHI ED ONERI

REDDITO DI IMPRESA

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

Rendiconto finanziario

28

Novità

Sia l'art. 2425-ter che i principi contabili (OIC 10 e IAS 7) prevedono di classificare i flussi finanziari suddividendoli in:

- 1) Attività operativa;**
- 2) Attività di investimento;**
- 3) Attività di finanziamento.**

INTRODUZIONE

SCHEMI DI BILANCIO

CREDITI E DEBITI

IMMOBILIZZAZIONI

STRUMENTI FINANZIARI
DERIVATIRIMANENZE E LAVORI IN
CORSO SU ORDINAZIONE

FONDI PER RISCHI ED ONERI

REDDITO DI IMPRESA

Struttura
OIC 10
Metodo
indiretto

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

29

	200X	200X-1
A. Flussi finanziari derivanti dell'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio		
Imposte sul reddito		
Interessi passivi/(interessi attivi)		
(Dividendi)		
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione		
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi		
Ammortamenti delle immobilizzazioni		
Svalutazioni per perdite durevoli di valore		
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetaria		
Altre rettifiche per elementi non monetari		
1. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn		
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze		
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti		
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori		
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi		
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi		
Altre variazioni del capitale circolante netto		
1. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn		
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)		
(Imposte sul reddito pagate)		
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)		
Altri incassi/pagamenti		
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)		

INTRODUZIONE

SCHEMI DI BILANCIO

CREDITI E DEBITI

IMMOBILIZZAZIONI

STRUMENTI FINANZIARI
DERIVATI

RIMANENZE E LAVORI IN
CORSO SU ORDINAZIONE

FONDI PER RISCHI ED ONERI

REDDITO DI IMPRESA

Struttura
OIC 10
Metodo
indiretto

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

Rendiconto finanziario

30

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
<i>(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)</i>		
<i>Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide</i>		
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)		

Struttura
OIC 10
Metodo
indiretto

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

Rendiconto finanziario

31

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche		
Accensione finanziamenti		
(Rimborso finanziamenti)		
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento		
(Rimborso di capitale)		
Cessione (acquisto) di azioni proprie		
(Dividendi (e acconti su dividendi) pagati)		
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)		
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)		
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio		
di cui:		
depositi bancari e postali		
assegni		
denaro e valori in cassa		
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio		
di cui:		
depositi bancari e postali		
assegni		
denaro e valori in cassa		

INTRODUZIONE

SCHEMI DI BILANCIO

CREDITI E DEBITI

IMMOBILIZZAZIONI

STRUMENTI FINANZIARI
DERIVATI

RIMANENZE E LAVORI IN
CORSO SU ORDINAZIONE

FONDI PER RISCHI ED ONERI

REDDITO DI IMPRESA

Struttura
OIC 10
Metodo
diretto

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

Rendiconto finanziario

32

	200X	200X-1
A. Flussi finanziari derivanti dell'attività operativa (metodo diretto)		
Incassi da clienti		
Altri incassi		
(Pagamenti a fornitori per acquisti)		
(Pagamenti a fornitori per servizi)		
(Pagamenti al personale)		
(Altri pagamenti)		
(Imposte pagate sul reddito)		
Interessi incassati/(pagati)		
Dividendi incassati		
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)		

INTRODUZIONE

SCHEMI DI BILANCIO

CREDITI E DEBITI

IMMOBILIZZAZIONI

STRUMENTI FINANZIARI
DERIVATI

RIMANENZE E LAVORI IN
CORSO SU ORDINAZIONE

FONDI PER RISCHI ED ONERI

REDDITO DI IMPRESA

Struttura
OIC 10
Metodo
diretto

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

Rendiconto finanziario

33

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
<i>(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)</i>		
<i>Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide</i>		
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)		

Struttura
OIC 10
Metodo
diretto

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

34

Rendiconto finanziario

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche		
Accensione finanziamenti		
(Rimborso finanziamenti)		
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento		
(Rimborso di capitale)		
Cessione (acquisto) di azioni proprie		
(Dividendi (e acconti su dividendi) pagati)		
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)		
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)		
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio		
di cui:		
depositi bancari e postali		
assegni		
denaro e valori in cassa		
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio		
di cui:		
depositi bancari e postali		
assegni		
denaro e valori in cassa		

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

Rendiconto finanziario

35

Foglio di lavoro

	Valori di bilancio		Variazioni grezze		Rettifiche		Flussi monetari	
	T-1	T	+	-	+	-	Impieghi	Fonti
Liquidità attiva								
Liquidità passiva								
Liquidità netta								

Nel foglio di lavoro sono riportati gli stati patrimoniali di due esercizi consecutivi necessari per determinare le variazioni grezze ed il conto economico necessario per determinare le rettifiche ed infine i flussi.

INTRODUZIONE
SCHEMI DI BILANCIO
CREDITI E DEBITI
IMMOBILIZZAZIONI
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
RIMANENZE E LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE
FONDI PER RISCHI ED ONERI
REDDITO DI IMPRESA

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

36

Nota integrativa (art. 2427 c.c.)

La nota integrativa è parte integrante del bilancio ed assume la funzione di guida di lettura degli schemi contabili. Anche tale documento ha subito modifiche con l'introduzione del D. Lgs. n. 139/2015. In particolare, tale decreto ha inciso sia sull'art. 2427 che sul 2427 bis del codice civile.

La sostituzione della posta "costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità" tra le immobilizzazioni immateriali con la voce "costi di sviluppo", ha reso necessaria la medesima modifica nell'art. 2427 (punto 3) primo comma), in cui si richiede di specificare nella nota integrativa solo la composizione dei costi di sviluppo capitalizzati.

INTRODUZIONE
SCHEMI DI BILANCIO
CREDITI E DEBITI
IMMOBILIZZAZIONI
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
RIMANENZE E LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE
FONDI PER RISCHI ED ONERI
REDDITO DI IMPRESA

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

37

Nota integrativa (art. 2427 c.c.)

L'eliminazione dal punto 7) del primo comma dell'art. 2427 c.c. delle parole "quando il loro ammontare sia apprezzabile", impone dall'esercizio 2016 di rappresentare sempre la composizione delle voci ratei e risconti attivi e passivi. Solo la non rilevanza di tale informazione consentirebbe la non descrizione analitica nella nota integrativa.

Il punto 9) viene sostituito con un nuovo contenuto al fine di coordinare l'assenza in calce allo stato patrimoniale dei conti d'ordine. Dall'esercizio 2016 infatti impegni, garanzie e passività potenziali troveranno rappresentazione solo nella nota integrativa che dovrà analizzarne contenuto ed origine.

INTRODUZIONE

SCHEMI DI BILANCIO

CREDITI E DEBITI

IMMOBILIZZAZIONI

STRUMENTI FINANZIARI
DERIVATI

RIMANENZE E LAVORI IN
CORSO SU ORDINAZIONE

FONDI PER RISCHI ED ONERI

REDDITO DI IMPRESA

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

38

Nota integrativa (art. 2427 c.c.)

Il D. Lgs. n. 139/2015 elimina le parole “se significativa” dal punto 10). La nuova descrizione risulta ora: la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche. Aver eliminato “se significativa” non ne impone sempre e comunque la descrizione poiché, il principio di rilevanza e significatività è stato inserito tra i principi generali e, dal 2016, opererà in termini generali sulla redazione del bilancio. Conseguentemente, la descrizione analitica dei ricavi e delle vendite dovrà comunque essere presentata solo se rilevante.

INTRODUZIONE
SCHEMI DI BILANCIO
CREDITI E DEBITI
IMMOBILIZZAZIONI
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
RIMANENZE E LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE
FONDI PER RISCHI ED ONERI
REDDITO DI IMPRESA

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

39

Nota integrativa (art. 2427 c.c.)

La natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, dal 2016 dovranno essere descritti nella nota integrativa e non più nella relazione sulla gestione. Il D. Lgs. n. 139/2015 ha infatti introdotto il nuovo punto 23) che lo prevede in modo specifico. La nota integrativa diviene quindi documento descrittivo anche degli avvenimenti successivi alla data di bilancio descrivendo al lettore la continuità gestionale.

INTRODUZIONE

SCHEMI DI BILANCIO

CREDITI E DEBITI

IMMOBILIZZAZIONI

STRUMENTI FINANZIARI
DERIVATI

RIMANENZE E LAVORI IN
CORSO SU ORDINAZIONE

FONDI PER RISCHI ED ONERI

REDDITO DI IMPRESA

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

Nota integrativa (art. 2427 c.c.)

40

Sono inoltre stati introdotti i punti 24, 25 e 26) che impongono di descrivere: il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato e il luogo in cui copia dello stesso è disponibile; la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite.

INTRODUZIONE

SCHEMI DI BILANCIO

CREDITI E DEBITI

IMMOBILIZZAZIONI

STRUMENTI FINANZIARI
DERIVATI

RIMANENZE E LAVORI IN
CORSO SU ORDINAZIONE

FONDI PER RISCHI ED ONERI

REDDITO DI IMPRESA

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

Costo ammortizzato

ADEMPIMENTO ▶

Per la valutazione dei crediti e dei debiti, il legislatore ha introdotto (a partire dai bilanci 2016) il criterio del costo ammortizzato, al fine di fare emergere il valore delle dilazioni infruttifere.

RIFERIMENTI ▶

- D.Lgs. 18 agosto 2015, n.139
- Codice civile, art. 2426

ESCLUSIONI ▶

Sono esonerati dagli obblighi di adozione dei criteri di valutazione del costo ammortizzato

- soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata;
- microimprese;
- nei casi in cui l'applicazione del costo ammortizzato non ha effetti rilevanti sulla rappresentazione del credito / debito in bilancio.

PROCEDURE ▶

La valutazione dei crediti e dei debiti con il metodo del costo ammortizzato è schematizzabile nella seguente procedura:

- individuazione dei crediti o debiti dilazionati;
- esclusione dei crediti o debiti con durata inferiore ai 12 mesi;
- determinazione dei flussi finanziari futuri (distinguendo tra quota capitale e interessi);
- determinazione del tasso di mercato;
- attualizzazione dei flussi finanziari futuri al tasso di mercato;
- aggiunta al valore attuale come sopra determinato dei costi di transazione se previsti;
- determinazione del tasso effettivo di rendimento;
- costruzione di una tabella contenente di valori di supporto;
- rilevazione delle scritture contabili.

INTRODUZIONE

SCHEMI DI BILANCIO

CREDITI E DEBITI

IMMOBILIZZAZIONI

STRUMENTI FINANZIARI
DERIVATI

RIMANENZE E LAVORI IN
CORSO SU ORDINAZIONE

FONDI PER RISCHI ED ONERI

REDDITO DI IMPRESA

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

Costo ammortizzato

41

RIFERIMENTI NORMATIVI

ART. 2426, C.1, punto 1), c.c

- le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile

ART. 2426, C.1, punti 7) e 8), c.c

- il disaggio e l'aggio su prestiti e i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo

ART. 2426, C.2

- ... per la definizione [...] di “costo ammortizzato” [...] si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea

INTRODUZIONE

SCHEMI DI BILANCIO

CREDITI E DEBITI

IMMOBILIZZAZIONI

STRUMENTI FINANZIARI
DERIVATI

RIMANENZE E LAVORI IN
CORSO SU ORDINAZIONE

FONDI PER RISCHI ED ONERI

REDDITO DI IMPRESA

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

42

Costo ammortizzato

OIC 15 – CREDITI : DEFINIZIONI

COSTO AMMORTIZZATO:

il valore a cui l'attività o la passività finanziaria è stata valutata al momento della rilevazione iniziale al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall'ammortamento cumulato utilizzando **il criterio dell'interesse effettivo** su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l'uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità

CRITERIO DELL'INTERESSE EFFETTIVO:

metodo di calcolo del costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria (o gruppo di attività o passività finanziarie) e di ripartizione degli interessi attivi o passivi lungo il relativo periodo

INTRODUZIONE

SCHEMI DI BILANCIO

CREDITI E DEBITI

IMMOBILIZZAZIONI

STRUMENTI FINANZIARI
DERIVATI

RIMANENZE E LAVORI IN
CORSO SU ORDINAZIONE

FONDI PER RISCHI ED ONERI

REDDITO DI IMPRESA

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

43

Costo ammortizzato

OIC 15 – CREDITI : DEFINIZIONI

TASSO DI INTERESSE EFFETTIVO:

TASSO CHE ATTUALIZZA ESATTAMENTE I PAGAMENTI O GLI INCASSI FUTURI

stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario o, ove opportuno, un periodo più breve al valore contabile netto dell'attività o passività finanziaria. Quando si calcola il tasso di interesse effettivo, un'entità deve valutare i flussi finanziari tenendo in considerazione tutti i termini contrattuali dello strumento finanziario (per esempio, il pagamento anticipato, un'opzione call e simili), **ma non deve considerare perdite future su crediti**. Il **CALCOLO INCLUDE** tutti gli oneri e punti base pagati o ricevuti tra le parti di un contratto che sono parte integrante del tasso di interesse effettivo, **I COSTI DI TRANSAZIONE** e tutti gli altri premi o sconti. Si presume che i flussi finanziari e la vita attesa di un gruppo di strumenti finanziari simili possano essere valutati in modo attendibile. Tuttavia, in quei rari casi in cui non è possibile determinare in modo attendibile i flussi finanziari o la vita attesa di uno strumento finanziario (o gruppo di strumenti finanziari), l'entità deve utilizzare i flussi finanziari contrattuali per tutta la durata del contratto dello strumento finanziario (o gruppo di strumenti finanziari)

INTRODUZIONE

SCHEMI DI BILANCIO

CREDITI E DEBITI

IMMOBILIZZAZIONI

STRUMENTI FINANZIARI
DERIVATI

RIMANENZE E LAVORI IN
CORSO SU ORDINAZIONE

FONDI PER RISCHI ED ONERI

REDDITO DI IMPRESA

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

Costo ammortizzato

44

OIC 15 – CREDITI : DEFINIZIONI

TASSO DI INTERESSE EFFETTIVO:

questo tasso rimane costante per tutta la durata del finanziamento a meno che le condizioni contrattuali non prevedano un tasso indicizzato

INTRODUZIONE

SCHEMI DI BILANCIO

CREDITI E DEBITI

IMMOBILIZZAZIONI

STRUMENTI FINANZIARI
DERIVATI

RIMANENZE E LAVORI IN
CORSO SU ORDINAZIONE

FONDI PER RISCHI ED ONERI

REDDITO DI IMPRESA

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

45

Costo ammortizzato

OIC 15 – CREDITI : DEFINIZIONI

COSTI DI TRANSAZIONE:

costi marginali direttamente attribuibili all'acquisizione, all'emissione o alla dismissione di un'attività o di una passività finanziaria. Un costo marginale è un costo che non sarebbe stato sostenuto se l'entità non avesse acquisito, emesso o dismesso lo strumento finanziario. I costi di transazione includono gli onorari e le commissioni pagati a soggetti terzi (es.: consulenti, mediatori finanziari e notai), i contributi pagati a organismi di regolamentazione e le tasse e gli oneri sui trasferimenti. I costi di transazione non includono premi o sconti sul valore nominale del credito e tutti gli altri oneri previsti dal contratto di finanziamento e pagati alla controparte

INTRODUZIONE

SCHEMI DI BILANCIO

CREDITI E DEBITI

IMMOBILIZZAZIONI

STRUMENTI FINANZIARI
DERIVATI

RIMANENZE E LAVORI IN
CORSO SU ORDINAZIONE

FONDI PER RISCHI ED ONERI

REDDITO DI IMPRESA

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

Costo ammortizzato

46

COSTO AMMORTIZZATO : CASI DI NON APPLICAZIONE

- **SOGGETTI CHE REDIGONO IL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA**
- **MICROIMPRESE**
- **CASI IN CUI L'APPLICAZIONE DEL COSTO AMMORTIZZATO NON HA EFFETTI RILEVANTI SULLA RAPPRESENTAZIONE DEL CREDITO / DEBITO IN BILANCIO**
- **I COSTI DI TRANSAZIONE POSSONO NON ESSERE CONSIDERATI NEL CALCOLO DEL TASSO DI INTERESSE EFFETTIVO SE TALE INCLUSIONE NON HA EFFETTI RILEVANTI**

INTRODUZIONE

SCHEMI DI BILANCIO

CREDITI E DEBITI

IMMOBILIZZAZIONI

STRUMENTI FINANZIARI
DERIVATI

RIMANENZE E LAVORI IN
CORSO SU ORDINAZIONE

FONDI PER RISCHI ED ONERI

REDDITO DI IMPRESA

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

47

Costo ammortizzato

DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE – OIC 15 Par. 89

L'articolo 12 comma 2 del D.lgs. 139/2015 prevede che le modificazioni previste all'articolo 2426, comma 1, numero 8, codice civile (criterio del costo ammortizzato) **“possono non essere applicate alle componenti delle voci riferite ad operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio”**. Qualora si usufruisca di tale facoltà la società applica il costo ammortizzato esclusivamente ai crediti sorti successivamente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 e **dell'esercizio della facoltà occorre farne menzione in nota integrativa**



Se non ci si avvale della deroga, il costo ammortizzato e l'attualizzazione vanno applicati a tutti i crediti e debiti retroattivamente

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

48

Costo ammortizzato

PROCEDURA

DETERMINARE I FLUSSI FUTURI	QUOTE CAPITALI + INTERESSI
DETERMINARE IL VALORE ATTUALE DEI FLUSSI FUTURI	AL TASSO DI INTERESSE DI MERCATO
SOMMARE AL VALORE ATTUALE I COSTI DI TRANSAZIONE SE PREVISTI	
DETERMINARE IL TESSO EFFETTIVO DI RENDIMENTO	QUELLO CHE PERMETTE DI OTTENERE UNA SOMMA DEI FLUSSI FUTURI ATTUALIZZATI UGUALE AL VALORE ATTUALE
COSTRUIRE LA TABELLA DI SUPPORTO	DEVE INCLUDERE IL VALORE ATTUALE, GLI INTERESSI ATTIVI AL TASSO EFFETTIVO I FLUSSI IN ENTRATA E IL VALORE A FINE PERIODO DEL CREDITO

INTRODUZIONE

SCHEMI DI BILANCIO

CREDITI E DEBITI

IMMOBILIZZAZIONI

STRUMENTI FINANZIARI
DERIVATI

RIMANENZE E LAVORI IN
CORSO SU ORDINAZIONE

FONDI PER RISCHI ED ONERI

REDDITO DI IMPRESA

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

Costo ammortizzato

49

TASSO DI INTERESSE DI MERCATO

Il tasso di interesse di mercato è il **tasso che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un'operazione simile di finanziamento con termini e condizioni comparabili a quella oggetto di esame che ha generato il credito / debito**

INTRODUZIONE

SCHEMI DI BILANCIO

CREDITI E DEBITI

IMMOBILIZZAZIONI

STRUMENTI FINANZIARI
DERIVATI

RIMANENZE E LAVORI IN
CORSO SU ORDINAZIONE

FONDI PER RISCHI ED ONERI

REDDITO DI IMPRESA

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

50

Costo ammortizzato



OIC 15 - ESEMPIO 1B

VENDITA MERCI SENZA IVA	
RICAVO	Euro 1.000,00
IVA	ZERO
TOTALE VALORE NOMINALE DEL CREDITO	Euro 1.000,00
DILAZIONE	4 RATE SEMESTRALI POSTICIPATE
IMPORTO SINGOLA RATA	Euro 250,00 + Interessi
TASSO DI DILAZIONE	1%
TASSO DI MERCATO	3% SEMESTRALE posticipato
COSTI DI TRANSAZIONE	ZERO

INTRODUZIONE

SCHEMI DI BILANCIO

CREDITI E DEBITI

IMMOBILIZZAZIONI

STRUMENTI FINANZIARI
DERIVATIRIMANENZE E LAVORI IN
CORSO SU ORDINAZIONE

FONDI PER RISCHI ED ONERI

REDDITO DI IMPRESA

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

51

Costo ammortizzato

CALCOLO DEL VALORE ATTUALE



Scadenza delle rate	Valore credito	Tasso contrattuale	Int attivi	Flussi in entrata	Valore a fine PERIODO	Tasso di mercato	Periodo	Valore attuale
	a	b	c=axb	d	e=a+c-d	f	g	h=d/(1+f) ^g
30/06/2017	1.000	1,00%	10,00	260,00	750,00	3%	1	252,43
31/12/2017	750	1,00%	7,50	257,50	500,00	3%	2	242,72
30/06/2018	500	1,00%	5,00	255,00	250,00	3%	3	233,36
31/12/2018	250	1,00%	2,50	252,50	0,00	3%	4	224,34
Totale			25,00	1.025,00				952,85

INTRODUZIONE

SCHEMI DI BILANCIO

CREDITI E DEBITI

IMMOBILIZZAZIONI

STRUMENTI FINANZIARI
DERIVATI

RIMANENZE E LAVORI IN
CORSO SU ORDINAZIONE

FONDI PER RISCHI ED ONERI

REDDITO DI IMPRESA

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

Costo ammortizzato

52

SCOMPOSIZIONE DEL VALORE ATTUALE

AL VALORE ATTUALE DI 952,85 ANDREBBERO SOMMATI I COSTI DI TRANSAZIONE PER
POI UTILIZZARE TALE RISULTATO PER IL CALCOLO DEL TASSO DI INTERESSE EFFETTIVO



MA POICHÉ I COSTI DI TRANSAZIONE SONO PARI A ZERO QUESTO
PASSAGGIO NON È NECESSARIO

INTRODUZIONE

SCHEMI DI BILANCIO

CREDITI E DEBITI

IMMOBILIZZAZIONI

STRUMENTI FINANZIARI
DERIVATI

RIMANENZE E LAVORI IN
CORSO SU ORDINAZIONE

FONDI PER RISCHI ED ONERI

REDDITO DI IMPRESA

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

Costo ammortizzato

53

SCRITTURE CONTABILI

01/01/2017	Dare	Avere
Crediti vs Clienti	952,85	
Ricavi		952,85

INTRODUZIONE

SCHEMI DI BILANCIO

CREDITI E DEBITI

IMMOBILIZZAZIONI

STRUMENTI FINANZIARI
DERIVATIRIMANENZE E LAVORI IN
CORSO SU ORDINAZIONE

FONDI PER RISCHI ED ONERI

REDDITO DI IMPRESA

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

54

Costo ammortizzato

TABELLA RIEPILOGO VALORI



Anno	Valore credito	Tasso	Int attivi	Flussi in entrata	Valore a fine esercizio	Interessi attivi al 31/12/	
	a	b	c=axb	d	e=a+c-d		
30/06/2017	952,85	3,00%	28,59	260,00	721,44		
31/12/2017	721,44	3,00%	21,64	257,50	485,58	2017	50,23
30/06/2018	485,58	3,00%	14,57	255,00	245,15		
31/12/2018	245,15	3,00%	7,35	252,50	0,00	2018	21,92
Totale			72,15	1.025,00			72,15

INTRODUZIONE

SCHEMI DI BILANCIO

CREDITI E DEBITI

IMMOBILIZZAZIONI

STRUMENTI FINANZIARI
DERIVATI

RIMANENZE E LAVORI IN
CORSO SU ORDINAZIONE

FONDI PER RISCHI ED ONERI

REDDITO DI IMPRESA

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

Costo ammortizzato

55

SCRITTURE CONTABILI

30/06/2017	Dare	Avere
Crediti vs Clienti	28,59	
C16 d - Altri proventi finanziari diversi dai precedenti		28,59
Banca c/c	260,00	
Crediti vs Clienti		260,00
Totale	288,59	288,59

INTRODUZIONE

SCHEMI DI BILANCIO

CREDITI E DEBITI

IMMOBILIZZAZIONI

STRUMENTI FINANZIARI
DERIVATI

RIMANENZE E LAVORI IN
CORSO SU ORDINAZIONE

FONDI PER RISCHI ED ONERI

REDDITO DI IMPRESA

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

Costo ammortizzato

56

SCRITTURE CONTABILI		
31/12/2017	Dare	Avere
Crediti vs Clienti	21,64	
C16 d - Altri proventi finanziari diversi dai precedenti		21,64
Banca c/c	257,50	
Crediti vs Clienti		257,50
Totale	279,14	279,14

INTRODUZIONE

SCHEMI DI BILANCIO

CREDITI E DEBITI

IMMOBILIZZAZIONI

STRUMENTI FINANZIARI
DERIVATI

RIMANENZE E LAVORI IN
CORSO SU ORDINAZIONE

FONDI PER RISCHI ED ONERI

REDDITO DI IMPRESA

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

57

Costo ammortizzato

OIC 15 - ESEMPIO 1A

VENDITA MERCI CON IVA	
RICAVO	Euro 1.000,00
IVA 22%	Euro 220,00
TOTALE VALORE NOMINALE DEL CREDITO	Euro 1.220,00
DILAZIONE	4 RATE SEMESTRALI POSTICIPATE
IMPORTO SINGOLA RATA	Euro 305,00 = 250 + 55 IVA
TASSO DI DILAZIONE	ZERO
TASSO DI MERCATO	3% SEMESTRALE posticipato
COSTI DI TRANSAZIONE	ZERO

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

58

Costo ammortizzato

CALCOLO DEL VALORE ATTUALE

Scadenza delle rate	Valore credito	Tasso contrattuale	Int attivi	Flussi in entrata	Valore a fine PERIODO	Tasso di mercato	Periodo	Valore attuale
	a	b	c=axb	d	e=a+c-d	f	g	$h=d/(1+f)^g$
30/06/2017	1.220,00		0,00	305,00	915,00	3%	1	296,12
31/12/2017	915,00		0,00	305,00	610,00	3%	2	287,49
30/06/2018	610,00		0,00	305,00	305,00	3%	3	279,12
31/12/2018	305,00		0,00	305,00	0,00	3%	4	270,99
Totale			0,00	1.220,00				1.133,72

INTRODUZIONE

SCHEMI DI BILANCIO

CREDITI E DEBITI

IMMOBILIZZAZIONI

STRUMENTI FINANZIARI
DERIVATI

RIMANENZE E LAVORI IN
CORSO SU ORDINAZIONE

FONDI PER RISCHI ED ONERI

REDDITO DI IMPRESA

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

59

Costo ammortizzato

SCOMPOSIZIONE DEL VALORE ATTUALE

COMPONENTE RICAPO = $1.133,72 / 1,22 = 929,28$

COMPONENTE IVA = $929,28 \times 22\% = 204,44$

COMPONENTE FINANZIARIA IMPLICITA = $1.220,00 - 1.133,72 = 86,28$

Di cui:

MINOR RICAPO DA ATTUALIZZAZIONE = $1.000,00 - 929,28 = 70,72$

ATTUALIZZAZIONE QUOTA IVA = $220,00 - 204,44 = 15,56$

**AL VALORE ATTUALE DI 1.133,72 ANDREBBERO SOMMATI I COSTI DI TRANSAZIONE PER
POI UTILIZZARE TALE RISULTATO PER IL CALCOLO DEL TASSO DI INTERESSE EFFETTIVO**



**MA POICHÉ I COSTI DI TRANSAZIONE SONO PARI A ZERO
QUESTO PASSAGGIO NON È NECESSARIO**

INTRODUZIONE

SCHEMI DI BILANCIO

CREDITI E DEBITI

IMMOBILIZZAZIONI

STRUMENTI FINANZIARI
DERIVATI

RIMANENZE E LAVORI IN
CORSO SU ORDINAZIONE

FONDI PER RISCHI ED ONERI

REDDITO DI IMPRESA

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

Costo ammortizzato

60

SCRITTURE CONTABILI

01/01/2017	Dare	Avere
Crediti vs Clienti	1.133,72	
IVA a debito		220,00
C17 - Interessi e altri oneri finanziari	15,56	
Ricavi		929,28
Totale	1.149,28	1.149,28

INTRODUZIONE

SCHEMI DI BILANCIO

CREDITI E DEBITI

IMMOBILIZZAZIONI

STRUMENTI FINANZIARI
DERIVATI

RIMANENZE E LAVORI IN
CORSO SU ORDINAZIONE

FONDI PER RISCHI ED ONERI

REDDITO DI IMPRESA

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

61

Costo ammortizzato

SCRITTURE CONTABILI : alternativa

01/01/2017	Dare	Avere
Crediti vs Clienti	1.133,72	
IVA a debito		204,44
Ricavi		929,28
Totale	1.133,72	1.133,72
IVA a debito		15,56
C17 - Interessi e altri oneri finanziari	15,56	
Totale	15,56	15,56

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

62

Costo ammortizzato

TABELLA RIEPILOGO VALORI

Anno	Valore credito	Tasso	Int attivi	Flussi in entrata	Valore a fine esercizio	Interessi attivi al 31/12/	
	a	b	c=axb	d	e=a+c-d		
30/06/2017	1.133,72	3%	34,01	305,00	862,73		
31/12/2017	862,73	3%	25,88	305,00	583,61	2017	59,89
30/06/2018	583,61	3%	17,51	305,00	296,12		
31/12/2018	296,12	3%	8,88	305,00	0,00	2018	26,39
Totale			86,28	1.220,00			86,28

INTRODUZIONE

SCHEMI DI BILANCIO

CREDITI E DEBITI

IMMOBILIZZAZIONI

STRUMENTI FINANZIARI
DERIVATI

RIMANENZE E LAVORI IN
CORSO SU ORDINAZIONE

FONDI PER RISCHI ED ONERI

REDDITO DI IMPRESA

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

63

Costo ammortizzato

SCRITTURE CONTABILI		
30/06/2017	Dare	Avere
Crediti vs Clienti	34,01	
C16 d - Altri proventi finanziari diversi dai precedenti		34,01
Banca c/c	305,00	
Crediti vs Clienti		305,00
Totale	339,01	339,01

INTRODUZIONE

SCHEMI DI BILANCIO

CREDITI E DEBITI

IMMOBILIZZAZIONI

STRUMENTI FINANZIARI
DERIVATI

RIMANENZE E LAVORI IN
CORSO SU ORDINAZIONE

FONDI PER RISCHI ED ONERI

REDDITO DI IMPRESA

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

64

Costo ammortizzato

SCRITTURE CONTABILI		
31/12/2017	Dare	Avere
Crediti vs Clienti	25,88	
C16 d - Altri proventi finanziari diversi dai precedenti		25,88
Banca c/c	305,00	
Crediti vs Clienti		305,00
Totale	330,88	330,88

INTRODUZIONE

SCHEMI DI BILANCIO

CREDITI E DEBITI

IMMOBILIZZAZIONI

STRUMENTI FINANZIARI
DERIVATI

RIMANENZE E LAVORI IN
CORSO SU ORDINAZIONE

FONDI PER RISCHI ED ONERI

REDDITO DI IMPRESA

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

65

Costo ammortizzato

OIC 15 - ESEMPIO 2A

FINANZIAMENTO A TERZI	
IMPORTO	Euro 1.000,00
TOTALE VALORE NOMINALE DEL CREDITO	Euro 1.000,00
DILAZIONE	5 ANNI CON PAGAMENTO INTERESSI A FINE ANNO E ESTINZIONE CAPITALE AL 5° ANNO
TASSO DI DILAZIONE	2% annuo
TASSO DI MERCATO	4% annuo
COSTI DI TRANSAZIONE	15,00

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

66

Costo ammortizzato

CALCOLO DEL VALORE ATTUALE

Anno	Valore credito	Tasso	Int attivi	Flussi in entrata	Valore a fine esercizio	Tasso	Periodo	Valore attuale
	a	b	c=axb	d	e=a+c-d	f	g	$h=d/(1+f)^g$
2017	1.000,00	2%	20,00	20,00	1.000,00	4%	1	19,23
2018	1.000,00	2%	20,00	20,00	1.000,00	4%	2	18,49
2019	1.000,00	2%	20,00	20,00	1.000,00	4%	3	17,78
2020	1.000,00	2%	20,00	20,00	1.000,00	4%	4	17,10
2021	1.000,00	2%	20,00	1.020,00	0,00	4%	5	838,37
Totale			100,00	1.100,00				910,97

INTRODUZIONE

SCHEMI DI BILANCIO

CREDITI E DEBITI

IMMOBILIZZAZIONI

STRUMENTI FINANZIARI
DERIVATI

RIMANENZE E LAVORI IN
CORSO SU ORDINAZIONE

FONDI PER RISCHI ED ONERI

REDDITO DI IMPRESA

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

Costo ammortizzato

67

SCOMPOSIZIONE DEL VALORE ATTUALE

AL VALORE ATTUALE DI 910,97 VANNO SOMMATI I COSTI DI
TRANSAZIONE DI 15 PER POI UTILIZZARE TALE RISULTATO PER IL
CALCOLO DEL TASSO DI INTERESSE EFFETTIVO

**IN QUESTO CASO TRATTASI DI ATTUALIZZARE I FLUSSI DI ENTRATA FUTURI AD UN
TASSO TALE CHE LA SOMMA DEI VALORI ATTUALI SIA PARI A Euro 925,97 (910,97+15)**

**LA DIFFERENZA TRA VALORE DEL CREDITO INCLUSI COSTI DI TRANSAZIONE 1.015,00 E
VALORE ATTUALIZZATO INCLUSI TALI COSTI 925,97, PARI A Euro 89,03 (1.015-925,97) SI
RILEVA TRA GLI ONERI FINANZIARI IN SEDE DI RILEVAZIONE INIZIALE DEL CREDITO**

INTRODUZIONE

SCHEMI DI BILANCIO

CREDITI E DEBITI

IMMOBILIZZAZIONI

STRUMENTI FINANZIARI
DERIVATI

RIMANENZE E LAVORI IN
CORSO SU ORDINAZIONE

FONDI PER RISCHI ED ONERI

REDDITO DI IMPRESA

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

Costo ammortizzato

68

SCRITTURE CONTABILI

01/01/2017	Dare	Avere
Immobilizzazioni finanziarie - crediti	925,97	
Debiti vs fornitori per costi transazione		15,00
Interessi e altri oneri finanziari	89,03	
Banca c/c		1.000,00
Totale	1.015,00	1.015,00

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

69

Costo ammortizzato

CALCOLO DEL VALORE ATTUALE E DEL TASSO DI INTERESSE EFFETTIVO

Anno	Valore credito	Tasso	Int attivi	Flussi in entrata	Valore a fine esercizio	Tasso	Periodo	Valore attuale
	a	b	c=axb	d	e=a+c-d	f	g	$h=d/(1+f)^g$
2017	1.000	2,00%	20,00	20,00	1.000,00	3,6464%	1	19,30
2018	1.000	2,00%	20,00	20,00	1.000,00	3,6464%	2	18,62
2019	1.000	2,00%	20,00	20,00	1.000,00	3,6464%	3	17,96
2020	1.000	2,00%	20,00	20,00	1.000,00	3,6464%	4	17,33
2021	1.000	2,00%	20,00	1.020,00	0,00	3,6464%	5	852,76
Totale			100,00	1.100,00				925,97

INTRODUZIONE

SCHEMI DI BILANCIO

CREDITI E DEBITI

IMMOBILIZZAZIONI

STRUMENTI FINANZIARI
DERIVATIRIMANENZE E LAVORI IN
CORSO SU ORDINAZIONE

FONDI PER RISCHI ED ONERI

REDDITO DI IMPRESA

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

70

Costo ammortizzato

TABELLA RIEPILOGO VALORI

Anno	Valore credito	Tasso	Int. attivi	Flussi in entrata	Valore a fine esercizio
	a	b	c=axb	d	e=a+c-d
2017	925,97	3,6464%	33,76	20,00	939,73
2018	939,73	3,6464%	34,27	20,00	954,00
2019	954,00	3,6464%	34,79	20,00	968,79
2020	968,79	3,6464%	35,33	20,00	984,11
2021	984,11	3,6464%	35,88	1.020,00	0,00
Totale			174,03	1.100,00	

INTRODUZIONE

SCHEMI DI BILANCIO

CREDITI E DEBITI

IMMOBILIZZAZIONI

STRUMENTI FINANZIARI
DERIVATI

RIMANENZE E LAVORI IN
CORSO SU ORDINAZIONE

FONDI PER RISCHI ED ONERI

REDDITO DI IMPRESA

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

Costo ammortizzato

71

SCRITTURE CONTABILI		
31/12/2017	Dare	Avere
Immobilizzazioni finanziarie - crediti	33,76	
C16 d - Altri proventi finanziari diversi dai precedenti		33,76
Banca c/c	20,00	
Immobilizzazioni finanziarie - crediti		20,00

INTRODUZIONE

SCHEMI DI BILANCIO

CREDITI E DEBITI

IMMOBILIZZAZIONI

STRUMENTI FINANZIARI
DERIVATI

RIMANENZE E LAVORI IN
CORSO SU ORDINAZIONE

FONDI PER RISCHI ED ONERI

REDDITO DI IMPRESA

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

Costo ammortizzato

72

SCRITTURE CONTABILI

31/12/2018	Dare	Avere
Immobilizzazioni finanziarie - crediti	34,27	
C16 d - Altri proventi finanziari diversi dai precedenti		34,27
Banca c/c	20,00	
Immobilizzazioni finanziarie - crediti		20,00

INTRODUZIONE

SCHEMI DI BILANCIO

CREDITI E DEBITI

IMMOBILIZZAZIONI

STRUMENTI FINANZIARI
DERIVATI

RIMANENZE E LAVORI IN
CORSO SU ORDINAZIONE

FONDI PER RISCHI ED ONERI

REDDITO DI IMPRESA

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

73

Costo ammortizzato

OIC 15 - ESEMPIO 2B

OIC 15 - ESEMPIO 2B	
FINANZIAMENTO INFRAGRUPPO	
IMPORTO	Euro 1.000,00
TOTALE VALORE NOMINALE DEL CREDITO	Euro 1.000,00
DILAZIONE	5 ANNI CON PAGAMENTO INTERESSI A FINE ANNO E ESTINZIONE CAPITALE AL 5° ANNO
TASSO DI DILAZIONE	2% annuo
TASSO DI MERCATO	4% annuo
COSTI DI TRANSAZIONE	15,00

INTRODUZIONE

SCHEMI DI BILANCIO

CREDITI E DEBITI

IMMOBILIZZAZIONI

STRUMENTI FINANZIARI
DERIVATI

RIMANENZE E LAVORI IN
CORSO SU ORDINAZIONE

FONDI PER RISCHI ED ONERI

REDDITO DI IMPRESA

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

Costo ammortizzato

74

SCRITTURE CONTABILI della CONTROLLANTE

01/01/2017	Dare	Avere
Immobilizzazioni finanziarie – crediti vs controllate	925,97	
Debiti vs fornitori per costi transazione		15,00
Partecipazioni in imprese controllate	89,03	
Banca c/c		1.000,00

INTRODUZIONE

SCHEMI DI BILANCIO

CREDITI E DEBITI

IMMOBILIZZAZIONI

STRUMENTI FINANZIARI
DERIVATI

RIMANENZE E LAVORI IN
CORSO SU ORDINAZIONE

FONDI PER RISCHI ED ONERI

REDDITO DI IMPRESA

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

Costo ammortizzato

75

SCRITTURE CONTABILI della CONTROLLATA

01/01/2017	Dare	Avere
Banca c/c	1.000,00	
Debiti vs controllante		925,97
Patrimonio netto		89,03
Totale	1.000,00	1.000,00

INTRODUZIONE

SCHEMI DI BILANCIO

CREDITI E DEBITI

IMMOBILIZZAZIONI

STRUMENTI FINANZIARI
DERIVATI

RIMANENZE E LAVORI IN
CORSO SU ORDINAZIONE

FONDI PER RISCHI ED ONERI

REDDITO DI IMPRESA

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

Costo ammortizzato

76

ART. 13-BIS, c. 4 , D.L. 244/2016 (c.d. decreto Milleproroghe)

Viene esteso il principio di derivazione rafforzata anche ai soggetti che adottano i nuovi principi OIC e conseguentemente, GLI EFFETTI DEL COSTO AMMORTIZZATO ASSUMONO RILEVANZA ANCHE SOTTO IL PROFILO FISCALE

EFFETTI SUL ROL E SULLA BASE IMPONIBILE IRAP – CREDITI

- Parte dei ricavi si trasforma in interessi attivi e rende deducibile un pari ammontare degli interessi passivi
- La contabilizzazione di minori ricavi riduce anche la base imponibile IRAP

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

77

Costo ammortizzato

ART. 13-BIS, c. 4 , D.L. 244/2016 (c.d. decreto Milleproroghe)

EFFETTI SUL ROL E SULLA BASE IMPONIBILE IRAP – DEBITI

ROL

Parte dei costi ad essi correlati si trasforma in interessi passivi quindi aumenta il ROL e quindi la quota di interessi passivi deducibile. Inoltre, gli interessi passivi generati dai crediti commerciali assumono tale natura e risultano pienamente deducibili ex art. 96 T.U.I.R.

I costi di transazione non vengono più ammortizzati come oneri pluriennali ma si trasformano in interessi passivi, in questo caso l'effetto sul ROL è nullo ma aumentano gli interessi passivi da sottoporre al test ex art 96 T.U.I.R.

IRAP

Si riducono i costi e aumentano gli interessi passivi quindi sale la base imponibile

I costi di transazione non partecipano più alla determinazione della base imponibile come quote di ammortamento ma divengono interessi passivi e come tali esclusi dalla medesima

INTRODUZIONE

SCHEMI DI BILANCIO

CREDITI E DEBITI

IMMOBILIZZAZIONI

STRUMENTI FINANZIARI
DERIVATI

RIMANENZE E LAVORI IN
CORSO SU ORDINAZIONE

FONDI PER RISCHI ED ONERI

REDDITO DI IMPRESA

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

78

Costo ammortizzato

ART. 13-BIS, c. 4 , D.L. 244/2016 (c.d. decreto Milleproroghe)

ASPETTI PARTICOLARI

- La contabilizzazione dei costi di transazione con il costo ammortizzato va fatta anche se il relativo debito non è assoggettato a tale criterio in quanto tali costi non sono più considerati come oneri pluriennali
- i costi di transazione contabilizzati relativamente a debiti contratti in esercizi anteriori al 2016 ² si potrà però continuare ad ammortizzare quanto in precedenza iscritto tra gli oneri pluriennali. (OIC 24, par. 104)

INTRODUZIONE
SCHEMI DI BILANCIO
CREDITI E DEBITI
IMMOBILIZZAZIONI
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
RIMANENZE E LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE
FONDI PER RISCHI ED ONERI
REDDITO DI IMPRESA

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

RIFERIMENTI ▶	D.Lgs. 18 agosto 2015, n.139 Codice Civile, art. 2426 OIC Principio n.16 e principio n.24 DM 3/8/2017
SOGGETTI INTERESSATI ▶	I soggetti che redigono il bilancio di esercizio ai sensi degli art. 2423 ss c.c.
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ▶	Le nuove regole in punto di redazione dei bilanci di esercizio riguardano anche le immobilizzazioni materiali. Queste ultime, in applicazione del principio che impone di tener conto della sostanza economica dell'operazione devono essere rilevante nel momento in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici che, si solito, coincide con il trasferimento del titolo di proprietà ma che può anche dover essere diversamente individuato (esempio acquisti di beni da collaudare o con riserva del diritto di proprietà). La valorizzazione deve avvenire considerando, il modello di attualizzazione dei flussi di cassa ma, per i soggetti di ridotte dimensioni, continua ad applicarsi il meccanismo fondato sulla capacità di ammortamento. Le regole che al riguardo offre il principio OIC 16 presentano sostanziali conferme rispetto a quelle passate. Le nuove regole sulla gestione degli oneri finanziari limitano la capitalizzazione al valore del bene degli stessi. Con la scomparsa dell'area straordinaria tutte le plusvalenza e le minusvalenze da cessione vanno classificate nell'area ordinaria.
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI ▶	Non sono più capitalizzabili le spese di ricerca di base e quelle di pubblicità. Solo in casi eccezionali possono essere capitalizzati i costi di ricerca e di sviluppo ed ammortizzati per un periodo non superiore a 5 anni. In tal caso sussistono limiti alla distribuzione dei dividendi per necessità di copertura delle riserve. L'avviamento deve essere ora ammortizzato in base alla vita utile e solo eccezionalmente quando la stessa non sia stimabile in modo attendibile in un periodo di 10 anni.

Immobilizzazioni materiali

Rilevazione iniziale

Tutte le immobilizzazioni materiali sono rilevate in bilancio **nel momento in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquistato** (applicazione regola della prevalenza della sostanza sulla forma)

Tale momento normalmente coincide con il **trasferimento del titolo di proprietà ma attenzione a particolari clausole contrattuali**



Esempio1: acquisto beni complessi nei quali il contratto prevede che il fornitore effettui installazione e collaudo presso l'acquirente

Esempio2: acquisto beni con riserva di proprietà dove l'iscrizione tra le immobilizzazioni materiali avviene subito contro iscrizione del debito verso il fornitore e ammortamento immediato

INTRODUZIONE

SCHEMI DI BILANCIO

CREDITI E DEBITI

IMMOBILIZZAZIONI

STRUMENTI FINANZIARI
DERIVATI

RIMANENZE E LAVORI IN
CORSO SU ORDINAZIONE

FONDI PER RISCHI ED ONERI

REDDITO DI IMPRESA

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

80

Immobilizzazioni materiali

Valore di iscrizione

Regola generale

Il valore recuperabile di un'immobilizzazione deve essere determinato, in via generale, ricorrendo al **modello di attualizzazione dei flussi di cassa**.

Regola semplificata

I soggetti di piccole dimensioni possono utilizzare un **metodo semplificato**, basato sulle capacità di ammortamento. Questo metodo è stato introdotto in virtù del fatto che l'adozione di tecniche complesse, come l'attualizzazione dei flussi di cassa, comporterebbe il sostenimento di oneri sproporzionati rispetto ai benefici conseguibili.

- INTRODUZIONE
- SCHEMI DI BILANCIO
- CREDITI E DEBITI
- IMMOBILIZZAZIONI**
- STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
- RIMANENZE E LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE
- FONDI PER RISCHI ED ONERI
- REDDITO DI IMPRESA

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

Immobilizzazioni materiali

OIC 9

Società che redigono il Bilancio in forma abbreviata e per le micro-impresе.



Regola semplificata

Società che redigono il Bilancio in forma ordinaria.



Regola generale

INTRODUZIONE

SCHEMI DI BILANCIO

CREDITI E DEBITI

IMMOBILIZZAZIONI

STRUMENTI FINANZIARI
DERIVATI

RIMANENZE E LAVORI IN
CORSO SU ORDINAZIONE

FONDI PER RISCHI ED ONERI

REDDITO DI IMPRESA

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

Immobilizzazioni materiali

82

D.Lgs. n. 139/2015 – OIC 16



Nuovo criterio del costo ammortizzato per la valutazione dei debiti.



Non trovavano più spazio nell'attivo patrimoniale i costi accessori ai finanziamenti.

INTRODUZIONE

SCHEMI DI BILANCIO

CREDITI E DEBITI

IMMOBILIZZAZIONI

STRUMENTI FINANZIARI
DERIVATI

RIMANENZE E LAVORI IN
CORSO SU ORDINAZIONE

FONDI PER RISCHI ED ONERI

REDDITO DI IMPRESA

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

83

Immobilizzazioni materiali

OIC 16 - IMMOBILI

Specifica definizione di immobile strumentale e non strumentale e fini della differenziazione degli ammortamenti

Esempio:

fabbricati ad uso abitativo acquistati a titolo di investimento di mezzi finanziari – sono ammortizzabili solo quando il valore del bene al termine della stimata vita utile è inferiore al valore netto contabile



**ATTENZIONE ! REGOLA FISCALE:
IL DM 3 AGOSTO 2017 STABILISCE CHE AI FINI FISCALI IL CONCETTO DI
STRUMENTALITA' DEGLI IMMOBILI E' COMUNQUE QUELLO DELL'ART. 43 TUIR
(nell'esempio quindi gli ammortamenti sono comunque indeducibili)**

- INTRODUZIONE
- SCHEMI DI BILANCIO
- CREDITI E DEBITI
- IMMOBILIZZAZIONI**
- STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
- RIMANENZE E LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE
- FONDI PER RISCHI ED ONERI
- REDDITO DI IMPRESA

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

Immobilizzazioni materiali

ELIMINAZIONE SEZIONE STRAORDINARIA
Cessione dei beni e rilevazione plus/minusvalenza

Cessioni derivanti dalla fisiologica sostituzione dei cespiti.

Cessioni "straordinarie" (es. riconversione produttiva).


In ogni caso, le plus/minusvalenze dovranno essere rilevate nella sezione ordinaria del conto economico.

Plusvalenze → voce A5 "altri ricavi e proventi",
Minusvalenze → voce B14 "oneri diversi di gestione".

- INTRODUZIONE
- SCHEMI DI BILANCIO
- CREDITI E DEBITI
- IMMOBILIZZAZIONI**
- STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
- RIMANENZE E LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE
- FONDI PER RISCHI ED ONERI
- REDDITO DI IMPRESA

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

Immobilizzazioni immateriali



- INTRODUZIONE
- SCHEMI DI BILANCIO
- CREDITI E DEBITI
- IMMOBILIZZAZIONI**
- STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
- RIMANENZE E LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE
- FONDI PER RISCHI ED ONERI
- REDDITO DI IMPRESA

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

Immobilizzazioni immateriali

Costi di pubblicità già iscritti nell'attivo patrimoniale al 31.12.2015



Possono essere riclassificati, ed iscritti tra i costi di impianto e di ampliamento?
(soddisfano i requisiti per poter essere considerati costi di impianto e di ampliamento?)

SI



I costi di pubblicità già capitalizzati saranno riclassificati tra i costi di impianto.

NO



Il costo dovrà essere eliminato dall'attivo patrimoniale, retroattivamente, così come prevede il nuovo principio contabile OIC 29

INTRODUZIONE

SCHEMI DI BILANCIO

CREDITI E DEBITI

IMMOBILIZZAZIONI

STRUMENTI FINANZIARI
DERIVATI

RIMANENZE E LAVORI IN
CORSO SU ORDINAZIONE

FONDI PER RISCHI ED ONERI

REDDITO DI IMPRESA

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

Immobilizzazioni immateriali

87

- **Costi di ricerca di base:** costi sostenuti per un'indagine pianificata dall'impresa per conseguire nuove conoscenze e scoperte, di utilità generica per la società.
- **Costi di sviluppo:** applicazione dei risultati della ricerca di base o di altre conoscenze ad un progetto di produzione, prima che la produzione stessa abbia inizio.

Immobilizzazioni immateriali

COSTI DI RICERCA DI BASE

Nel conto economico

COSTI DI SVILUPPO

Attivo patrimoniale (ammortamento max 5 anni e copertura riserve)

Se:

- sono relativi ad un prodotto/processo chiaramente definitivo;
- sono comunque riferiti ad un progetto tecnicamente fattibile e che la società intende promuovere (avendo anche la disponibilità delle necessarie risorse finanziarie);
- sono “recuperabili”, nel senso che la società deve prevedere di realizzare maggiori ricavi in grado, almeno, di “coprire” i costi sostenuti.

INTRODUZIONE

SCHEMI DI BILANCIO

CREDITI E DEBITI

IMMOBILIZZAZIONI

STRUMENTI FINANZIARI
DERIVATI

RIMANENZE E LAVORI IN
CORSO SU ORDINAZIONE

FONDI PER RISCHI ED ONERI

REDDITO DI IMPRESA

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

89

Immobilizzazioni immateriali

Costi di ricerca capitalizzati negli esercizi precedenti

- le spese di sviluppo possano continuare a rimanere iscritte nell'attivo;
- i costi di ricerca applicata che soddisfano i requisiti per poter essere definiti "spese di sviluppo" possono continuare ad essere iscritti nell'attivo patrimoniale;
- gli importi iscritti nell'attivo patrimoniale, che non configurano costi di sviluppo capitalizzabili, **devono essere eliminati dall'attivo patrimoniale.**

INTRODUZIONE

SCHEMI DI BILANCIO

CREDITI E DEBITI

IMMOBILIZZAZIONI

STRUMENTI FINANZIARI
DERIVATI

RIMANENZE E LAVORI IN
CORSO SU ORDINAZIONE

FONDI PER RISCHI ED ONERI

REDDITO DI IMPRESA

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

90

Immobilizzazioni immateriali

AVVIAMENTO

L'avviamento è ammortizzato secondo la sua vita utile



Se, eccezionalmente, non è possibile stimare attendibilmente la vita utile, l'avviamento è ammortizzato in un periodo non superiore ad anni 10.

INTRODUZIONE

SCHEMI DI BILANCIO

CREDITI E DEBITI

IMMOBILIZZAZIONI

STRUMENTI FINANZIARI
DERIVATI

RIMANENZE E LAVORI IN
CORSO SU ORDINAZIONE

FONDI PER RISCHI ED ONERI

REDDITO DI IMPRESA



BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

Immobilizzazioni immateriali

91

COME STIMARE LA VITA UTILE DELL'AVVIAMENTO?

Vita utile = periodo di tempo nel quale la società prevede di poter godere dei **benefici economici addizionali** conseguenti all'operazione straordinaria.

Vita utile = Periodo entro il quale l'impresa prevede di "recuperare", in termini finanziari o reddituali, **l'investimento effettuato**.

Vita utile = La media delle vite utili delle **principali attività acquisite** a seguito dell'operazione di acquisizione aziendale.

INTRODUZIONE

SCHEMI DI BILANCIO

CREDITI E DEBITI

IMMOBILIZZAZIONI

STRUMENTI FINANZIARI
DERIVATI

RIMANENZE E LAVORI IN
CORSO SU ORDINAZIONE

FONDI PER RISCHI ED ONERI

REDDITO DI IMPRESA

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

92

Immobilizzazioni immateriali

Se
Vita utile stimata > 10 anni



Occorre dimostrare che vi sono fatti o circostanze oggettive a “supporto” della stima.
In ogni caso, la vita utile dell’avviamento non può superare i 20 anni.

- INTRODUZIONE
- SCHEMI DI BILANCIO
- CREDITI E DEBITI
- IMMOBILIZZAZIONI**
- STRUMENTI FINANZIARI
DERIVATI
- RIMANENZE E LAVORI IN
CORSO SU ORDINAZIONE
- FONDI PER RISCHI ED ONERI
- REDDITO DI IMPRESA

Immobilizzazioni immateriali

Se il processo di ammortamento dell'avviamento è iniziato prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 139/2015, non sarà necessario rideterminare il periodo di ammortamento per tener conto delle novità introdotte.

MA se la società decide di beneficiare della deroga, occorre indicare in nota integrativa che l'ammortamento non è stato rideterminato!

INTRODUZIONE
SCHEMI DI BILANCIO
CREDITI E DEBITI
IMMOBILIZZAZIONI
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
RIMANENZE E LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE
FONDI PER RISCHI ED ONERI
REDDITO DI IMPRESA

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

ADEMPIMENTO ▶	<p>Valutazione degli strumenti derivati nel bilancio d'esercizio</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strumento finanziario derivato - Derivati di copertura - Derivati non di copertura (speculativi)
NOVITÀ ▶	<ul style="list-style-type: none"> - Classificazione di bilancio - Valutazione derivati speculativi - Valutazione derivati di copertura
RIFERIMENTI ▶	<p>Codice Civile, art. 2426 OIC – principio n.32 Strumenti finanziari derivati</p>
SOGGETTI INTERESSATI ▶	<ul style="list-style-type: none"> - Società di capitali che redigono il bilancio in forma ordinaria - Società di capitali che si avvalgono della facoltà per la redazione del bilancio abbreviato
SOGGETTI ESCLUSI ▶	<p>Micro-imprese</p>
PROCEDURE ▶	<p>L'iscrizione in contabilità di contratti derivati si articola in fasi progressive che conducono il redattore alla corretta individuazione delle tecniche valutative:</p> <ul style="list-style-type: none"> - definizione delle finalità del contratto derivato sottoscritto; - classificazione del derivato in bilancio - applicazione della tecnica valutativa prevista in funzione dell'obiettivo dello strumento e, se di copertura, della tipologia della stessa
REGIME FISCALE ▶	<p>Il regime fiscale collegato alla innovata modalità di contabilizzazione degli strumenti finanziari derivati declina la regola generale del principio di derivazione rafforzata della determinazione dell'imponibile dal risultato civilistico. Assume rilevanza, anche in ambito tributario, la distinzione tra strumenti derivati di copertura e non alla quale l'innovato art. 112 TUIR collega una diversa considerazione delle conseguenze sul piano impositivo.</p>
CASI PRATICI ▶	<p>Tra le casistiche sono individuabili anche tipologie particolari quali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Cash flow hedge 2) Fair value hedge

INTRODUZIONE

SCHEMI DI BILANCIO

CREDITI E DEBITI

IMMOBILIZZAZIONI

STRUMENTI FINANZIARI
DERIVATI

RIMANENZE E LAVORI IN
CORSO SU ORDINAZIONE

FONDI PER RISCHI ED ONERI

REDDITO DI IMPRESA

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

94

GLI STRUMENTI DERIVATI

OIC 32

Per le società non IAS/IFRS, a partire dal 1 gennaio 2016 l'adozione del D.Lgs. n. 139/2015 ha comportato importanti novità in tema di strumenti derivati.



Nello specifico, tale decreto ha introdotto il nuovo punto 11-bis nel primo comma dell'art. 2426 del codice civile. Tale nuovo disposto normativo introduce regole differenti per i derivati di copertura rispetto agli speculativi, seguendo l'impostazione prevista dallo IAS 39.

- INTRODUZIONE
- SCHEMI DI BILANCIO
- CREDITI E DEBITI
- IMMOBILIZZAZIONI
- STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI**
- RIMANENZE E LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE
- FONDI PER RISCHI ED ONERI
- REDDITO DI IMPRESA

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

GLI STRUMENTI DERIVATI

OIC 32

I contratti derivati sono strumenti finanziari che possiede le seguenti caratteristiche (OIC 32, par. 11)



il suo valore varia come conseguenza della variazione di un determinato tasso di interesse, prezzo di strumenti finanziari, prezzo di merci, tasso di cambio, indice di prezzo o di tasso, rating di credito o indice di credito o altra variabile, a condizione che, nel caso di una variabile non finanziaria, tale variabile non sia specifica di una delle controparti contrattuali (a volte chiamato il sottostante);



non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento netto iniziale che sia minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta simile a cambiamenti di fattori di mercato;



è regolato a data futura.

- INTRODUZIONE
- SCHEMI DI BILANCIO
- CREDITI E DEBITI
- IMMOBILIZZAZIONI
- STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI**
- RIMANENZE E LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE
- FONDI PER RISCHI ED ONERI
- REDDITO DI IMPRESA

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

Le tipologie dei derivati

GLI STRUMENTI DERIVATI

OIC 32

Gli strumenti finanziari derivati (par. A5, OIC 32) possono essere standardizzati e quotati in mercati regolamentati ovvero definiti su “misura” in relazione alle specifiche esigenze degli operatori.

Tra i primi trovano classificazione i contratti futures e le opzioni, se negoziate sui mercati regolamentati. I contratti a termine forward, le opzioni non quotate, nonché gli swap ed i derivati creditizi fanno parte degli strumenti over the counter. La tabella seguente, proposta dall'Appendice A dell'OIC 32 nel par. A7, sintetizza le caratteristiche dei più diffusi derivati.

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

97

Le tipologie dei derivati

Strumento finanziario derivato	Possibili variabili sottostante	Breve descrizione della funzione dello strumento
Interest rate swap	Tassi d'interesse	L'Interest Rate Swap è un contratto attraverso il quale due parti si scambiano, in date stabilite e per un periodo di tempo prefissato, flussi di segno opposto determinati applicando ad uno stesso capitale nozionale due diversi tassi d'interesse.
Currency Swap (scambio di valute estere)	Tassi di cambio	Il Currency Swap è uno strumento finanziario derivato attraverso il quale due parti si accordano per scambiarsi pagamenti calcolati sulla base di tassi di cambio di valute differenti, applicati ad un capitale nozionale per un determinato periodo di tempo.
Swap	Prezzi delle materie prime Azioni	Lo Swap è un contratto con il quale due parti si impegnano a scambiarsi futuri pagamenti, calcolati applicando al medesimo capitale (detto nozionale) due diversi parametri riferiti a due diverse variabili di mercato. Tale contratto definisce le date in cui verranno effettuati i pagamenti reciproci e le modalità secondo le quali dovranno essere calcolate le rispettive somme.
Opzioni di acquisto (call)	Tassi di interesse Tassi di cambio Prezzi delle materie prime Azioni Merci	Le opzioni di acquisto (call) sono contratti finanziari che attribuiscono al compratore il diritto di acquistare un'attività sottostante a (oppure entro) una certa data ad un prezzo prefissato.
Opzioni di vendita (put)	Tassi di interesse Tassi di cambio Prezzi delle materie prime Azioni Merci	Le opzioni di vendita (put) sono contratti finanziari che attribuiscono al compratore il diritto di vendere una data un'attività sottostante a (oppure entro) una certa data ad un prezzo prefissato.
Forward o future	Tassi di interesse Tassi di cambio Prezzi delle materie prime Azioni Merci	Contratto a termine (standardizzato nel caso dei future) con cui due parti si accordano a scambiare in una data futura una certa attività a un prezzo fissato al momento della conclusione del contratto.

- INTRODUZIONE
- SCHEMI DI BILANCIO
- CREDITI E DEBITI
- IMMOBILIZZAZIONI
- STRUMENTI FINANZIARI
DERIVATI**
- RIMANENZE E LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE
- FONDI PER RISCHI ED ONERI
- REDDITO DI IMPRESA

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

Derivati speculativi o di copertura?

98

GLI STRUMENTI DERIVATI

OIC 32

L'OIC 32 fornisce la definizione di derivato di copertura, individuando quelli speculativi per differenza. Uno strumento derivato deve essere rilevato come di copertura se rispetta le seguenti condizioni.

Rispetto dei requisiti di efficacia della copertura. Occorre:



- che il valore dello strumento di copertura vari al variare e nella direzione opposta di quello dello strumento di copertura;
- determinare il rapporto di copertura verificare che questo non cambi significativamente nel tempo;
- che il rischio di credito della controparte del derivato e dell'elemento coperto non prevalga sulla variazione dei valori di derivato e sottostante.

Presenza di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento coperto e quelle dello strumento di copertura. Occorre descrivere:



- lo strumento di copertura;
- l'elemento coperto;
- la natura del rischio coperto e di come la società valuterà se la relazione di copertura soddisfa i requisiti di efficacia della copertura.

- INTRODUZIONE
- SCHEMI DI BILANCIO
- CREDITI E DEBITI
- IMMOBILIZZAZIONI
- STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI**
- RIMANENZE E LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE
- FONDI PER RISCHI ED ONERI
- REDDITO DI IMPRESA

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

Ambito di applicazione

GLI STRUMENTI DERIVATI

OIC 32

La tripartizione della normativa di bilancio introdotta con il D. Lgs. 139/2015 si caratterizza per consentire la redazione di consuntivi differenti per livello informativo e per tecniche valutative utilizzate, in funzione della dimensione aziendale. Tale tripartizione assume rilievo anche con riferimento ai contratti derivati che, coerentemente all’impianto della direttiva recepita con il suddetto decreto, trovano rappresentazione non in tutte le tipologie di bilanci oggi pubblicabili.



L’iscrizione dei derivati è obbligatoria per le società che redigono il bilancio in forma ordinaria e per quelle che possono presentare il bilancio abbreviato.

- INTRODUZIONE
- SCHEMI DI BILANCIO
- CREDITI E DEBITI
- IMMOBILIZZAZIONI
- STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI**
- RIMANENZE E LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE
- FONDI PER RISCHI ED ONERI
- REDDITO DI IMPRESA

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

Ambito di applicazione

100

GLI STRUMENTI DERIVATI

OIC 32

Tale normativa non trova applicazione nelle micro-impreses. Per tali aziende assume rilevanza il principio di prudenza secondo il quale tutte le perdite presunte devono essere rilevate in contabilità. Secondo tale assunto, pertanto, se in sede di redazione del bilancio emerge un fair value negativo, il redattore del bilancio deve accantonarne la variazione (rispetto al valore in precedenza rilevato) a fondo rischi ed oneri.

- INTRODUZIONE
- SCHEMI DI BILANCIO
- CREDITI E DEBITI
- IMMOBILIZZAZIONI
- STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI**
- RIMANENZE E LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE
- FONDI PER RISCHI ED ONERI
- REDDITO DI IMPRESA

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

Classificazione e valutazione dei derivati

GLI STRUMENTI DERIVATI

OIC 32

I criteri di valutazione previsti dall'OIC 32 si differenziano a seconda della tipologia di derivato.
Se si tratta di derivati di copertura, occorre procedere alla seguente ulteriore distinzione poiché la valutazione risulta differente.



Fair value hedging, i contratti derivati coprono la fluttuazione del fair value di attività e passività iscritte in bilancio, come ad esempio la variazione del tasso di cambio di crediti e debiti in valuta estera;



Cash flow hedging, i derivati coprono il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi da uno strumento/operazione sottostante, come ad esempio la variazione del tasso di interesse (in quanto variabile) su un mutuo sottoscritto in passato.

INTRODUZIONE

SCHEMI DI BILANCIO

CREDITI E DEBITI

IMMOBILIZZAZIONI

STRUMENTI FINANZIARI
DERIVATI

RIMANENZE E LAVORI IN
CORSO SU ORDINAZIONE

FONDI PER RISCHI ED ONERI

REDDITO DI IMPRESA

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

Classificazione e valutazione dei derivati

102

GLI STRUMENTI DERIVATI

OIC 32

Nell'attivo e nel passivo la classificazione è, rispettivamente, la seguente:

- BIII4) strumenti finanziari derivati attivi (Immobilizzazioni finanziarie);
- CIII5) strumenti finanziari derivati attivi (Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni);
- AVII) riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi (Patrimonio netto);
- B3) strumenti finanziari derivati passivi (Fondi per rischi e oneri).


Nel Conto Economico trova iscrizione la variazione del prezzo di alcune tipologie di derivati:

- D18d) (rivalutazione di strumenti finanziari derivati);
- D19d) (svalutazione di strumenti finanziari derivati) a seconda del segno della variazione.

- INTRODUZIONE
- SCHEMI DI BILANCIO
- CREDITI E DEBITI
- IMMOBILIZZAZIONI
- STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI**
- RIMANENZE E LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE
- FONDI PER RISCHI ED ONERI
- REDDITO DI IMPRESA

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

Valutazione dei derivati



INTRODUZIONE

SCHEMI DI BILANCIO

CREDITI E DEBITI

IMMOBILIZZAZIONI

STRUMENTI FINANZIARI
DERIVATI

RIMANENZE E LAVORI IN
CORSO SU ORDINAZIONE

FONDI PER RISCHI ED ONERI

REDDITO DI IMPRESA

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

Valutazione dei derivati speculativi

104

GLI STRUMENTI DERIVATI

OIC 32

Gli strumenti derivati speculativi devono essere iscritti in contabilità alla data in cui la società sottoscrive il contratto e devono essere valorizzati al fair value determinato a tale data.

Al termine di ogni esercizio in cui vengono posseduti, tali contratti devono essere valorizzati al fair value con iscrizione della variazione di valore rispetto a quello di apertura a Conto Economico, nella voce D18d) nel caso di rivalutazione o nella voce D19d) per le svalutazioni. Tutti i derivati speculativi trovano pertanto rappresentazione nello Stato Patrimoniale a partire dal 2016, con iscrizione della variazione di fair value a Conto Economico.

- INTRODUZIONE
- SCHEMI DI BILANCIO
- CREDITI E DEBITI
- IMMOBILIZZAZIONI
- STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI**
- RIMANENZE E LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE
- FONDI PER RISCHI ED ONERI
- REDDITO DI IMPRESA

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

Fair value hedging

GLI STRUMENTI DERIVATI

OIC 32

I derivati sottoscritti per la copertura della variazione del fair value di un sottostante (fair value hedging; paragrafi 74-82, OIC 32) devono essere valutati al fair value alla data di sottoscrizione del contratto e al termine di ogni esercizio di possesso, con iscrizione della variazione di fair value a Conto Economico nelle voci D18d) o D19d).



Questa tipologia di derivati comporta una valutazione simmetrica rispetto al sottostante coperto, in quanto le variazioni di entrambi i fair value trovano classificazione nella stessa macroclasse del Conto Economico anche se con segno opposto (ciò per effetto della relazione di copertura).



È frequente, tuttavia, che la copertura non sia perfetta con la conseguente necessità di rilevare la parte inefficace della copertura, sempre a conto economico ma in una differente sezione.

- INTRODUZIONE
- SCHEMI DI BILANCIO
- CREDITI E DEBITI
- IMMOBILIZZAZIONI
- STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI**
- RIMANENZE E LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE
- FONDI PER RISCHI ED ONERI
- REDDITO DI IMPRESA

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

Cash flow hedging

GLI STRUMENTI DERIVATI

OIC 32

Le imprese devono rilevare nello Stato Patrimoniale lo strumento di copertura al fair value (tra le immobilizzazioni finanziarie o nell'attivo circolante se è attivo oppure tra i fondi per rischi ed oneri se passivo), alimentando la riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi con la variazione del relativo fair value.



Per tali derivati, il redattore del bilancio deve pertanto iscrivere la variazione del relativo fair value a riserva di patrimonio netto, interessando il Conto Economico solo se la copertura è in parte inefficace.



La riserva periodicamente accantonata deve poi essere rilasciata a Conto Economico (par. 87, OIC 32) nello stesso esercizio o negli stessi esercizi in cui i flussi finanziari futuri coperti hanno effetto sul risultato dell'esercizio. La voce del Conto Economico in cui riclassificare il rilascio della riserva è la stessa che viene interessata dai flussi finanziari attesi quando hanno effetto sul risultato

dell'esercizio

INTRODUZIONE

SCHEMI DI BILANCIO

CREDITI E DEBITI

IMMOBILIZZAZIONI

STRUMENTI FINANZIARI
DERIVATI

RIMANENZE E LAVORI IN
CORSO SU ORDINAZIONE

FONDI PER RISCHI ED ONERI

REDDITO DI IMPRESA

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

I derivati incorporati

107

GLI STRUMENTI DERIVATI

OIC 32

In presenza di tale tipologia di strumenti, occorre verificare la necessità di “scorporare” i due componenti e di valutarli in bilancio separatamente. Nello specifico, il par. 42, OIC 32, richiede la separazione se e soltanto se le caratteristiche economiche e i rischi del derivato incorporato non sono strettamente correlati alle caratteristiche economiche e ai rischi del contratto primario. Il principio approfondisce tale correlazione nell’Appendice C ma, in via generale, sussiste una stretta correlazione nei casi in cui il contratto ibrido è stipulato secondo le prassi di mercato.

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

I derivati in nota integrativa

108

GLI STRUMENTI DERIVATI

OIC 32

La nota integrativa deve illustrare i criteri applicati nella valutazione dei contratti derivati coerentemente a quanto si fa per le altre poste di bilancio, applicando quanto disciplinato dall'art. 2427, comma 1, del codice civile.

Le società devono inoltre fornire tutte le informazioni specificate dall'art. 2427-bis, comma 1, del codice civile per ciascuna categoria di strumento derivato, tenendo in considerazione della natura, delle caratteristiche e dei rischi degli stessi. In particolare, le informazioni richieste dal suddetto articolo sono (par. 122, OIC 32):

- il loro fair value;
- le informazioni sull'entità e sulla natura dei contratti derivati, compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzarne l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri;
- gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato;
- le variazioni di valore iscritte direttamente nel Conto Economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto;
- una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio.

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

I derivati in nota integrativa

109

GLI STRUMENTI DERIVATI

OIC 32

Il par. 129 dell'OIC 32 dispone di inserire in nota integrativa anche le seguenti informazioni:

- la componente di fair value inclusa nelle attività e passività oggetto di copertura di fair value;
- le informazioni richieste dal paragrafo B.13 dell'Appendice B in merito all'indeterminabilità del fair value;
- la descrizione del venir meno del requisito "altamente probabile" per un'operazione programmata oggetto di copertura di flussi finanziari;
- la compente inefficace riconosciuta a Conto Economico nel caso di copertura dei flussi finanziari;
- eventuali cause di cessazione della relazione di copertura e i relativi effetti contabili.

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

Disciplina fiscale

110

GLI STRUMENTI DERIVATI

OIC 32 – art. 112 TUIR

- Applicazione del generale principio della c.d. derivazione rafforzata
- Le regole contabili si coordinano con quelle fiscali
- Riferimento art. 112 TUIR;
- Regola generale: rileva la componente imputata a CE

Se gli strumenti finanziari «sono iscritti in bilancio **con finalità di copertura di attività o passività**, ovvero sono coperte da attività o passività, i relativi componenti positivi e negativi derivanti da valutazione o da realizzo concorrono a formare il reddito secondo le medesime disposizioni che disciplinano i componenti positivi e negativi, derivanti da valutazione o da realizzo, delle attività o passività rispettivamente coperte o di copertura»

Se gli strumenti finanziari derivati «sono iscritti in bilancio **con finalità di copertura dei rischi relativi ad attività e passività produttive di interessi**, i relativi componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito, secondo lo stesso criterio di imputazione degli interessi, se le operazioni hanno finalità di copertura di rischi connessi a specifiche attività e passività, ovvero secondo la durata del contratto, se le operazioni hanno finalità di copertura di rischi connessi ad insiemi di attività e passività»

INTRODUZIONE

SCHEMI DI BILANCIO

CREDITI E DEBITI

IMMOBILIZZAZIONI

STRUMENTI FINANZIARI
DERIVATI

RIMANENZE E LAVORI IN
CORSO SU ORDINAZIONE

FONDI PER RISCHI ED ONERI

REDDITO DI IMPRESA

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

Il pricing dei derivati

111

GLI STRUMENTI DERIVATI

OIC 32

Per gli strumenti finanziari derivati la valutazione del fair value richiede di determinare:

- lo strumento derivato oggetto della valutazione;
- il mercato principale (o più vantaggioso) del derivato;
- le tecniche di valutazione appropriate per la valutazione che devono considerare: il livello della gerarchia del fair value in cui sono classificati i parametri; le assunzioni che gli operatori di mercato utilizzerebbero per determinare il prezzo dello strumento finanziario derivato, incluse le assunzioni circa i rischi, presumendo che gli operatori di mercato agiscano per soddisfare nel modo migliore il proprio interesse economico.

- INTRODUZIONE
- SCHEMI DI BILANCIO
- CREDITI E DEBITI
- IMMOBILIZZAZIONI
- STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI**
- RIMANENZE E LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE
- FONDI PER RISCHI ED ONERI
- REDDITO DI IMPRESA

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

Il pricing dei derivati

GLI STRUMENTI DERIVATI

OIC 32

Il fair value è determinato, a norma dell'art. 2426, comma 4, del c.c. e dell'appendice B dell'OIC32 con riferimento:



- al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato attivo (identificato come "livello 1");



- al valore di mercato derivato da quello dei componenti o di uno strumento analogo, qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo (identificato come "livello 2");



- al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo (tali modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato) (identificato come "livello 3").

INTRODUZIONE
SCHEMI DI BILANCIO
CREDITI E DEBITI
IMMOBILIZZAZIONI
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
RIMANENZE E LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE
FONDI PER RISCHI ED ONERI
REDDITO DI IMPRESA

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

113



ESEMPIO 1

Come specifica l'OIC 32, anche tali derivati possono essere utilizzati a fini di copertura. Con riferimento ad esempio al rischio di variazione del prezzo delle materie prime, attraverso i future è possibile fissarne il valore a termine. Si ipotizzi che ABC S.p.A. preveda di acquistare 2.000 tonnellate di rame il 28 marzo 201x+1. Al fine di limitare il rischio di oscillazione del prezzo di mercato, la stessa società decide di sottoscrivere un future che permette di acquistare 2.000 tonnellate di rame il 28 marzo 201x+1 per € 20 la tonnellata. L'operazione viene realizzata il 10 ottobre 201x e, a tale data, il derivato ha valore pari a 0. Ciò avviene poiché alla data di sottoscrizione il prezzo a pronti del sottostante è uguale al prezzo a termine. Al 31 dicembre 201x tuttavia il prezzo del rame aumenta ad € 23,5. A causa di tale variazione, il future di copertura assume un fair value positivo pari ad € 7.000 e fa sorgere la necessità di iscriverne in contabilità il valore a norma dell'OIC 32 (paragrafo 83). Nello specifico, la copertura degli acquisti a termine rientra nell'ambito delle coperture di flussi di cassa e da ciò ne consegue la seguente rilevazione.

INTRODUZIONE
SCHEMI DI BILANCIO
CREDITI E DEBITI
IMMOBILIZZAZIONI
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
RIMANENZE E LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE
FONDI PER RISCHI ED ONERI
REDDITO DI IMPRESA

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA



ESEMPIO 1

SP	C.III.5	Strumenti finanziari derivati attivi	7.000	
SP	A.VII	Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		7.000

Al 28 marzo 201x+1, il prezzo del rame risulta pari ad € 25 la tonnellata maggiore rispetto non solo il valore emerso al 31 dicembre ma anche rispetto a quanto fissato a termine. L'incremento impone alla società di adeguarne il valore in contabilità rispetto a quanto rilevato al 31 dicembre 201x secondo la seguente formula: $2.000 \times (25 - 20) - 7.000 = 3.000$.

SP	C.III.5	Strumenti finanziari derivati attivi	3.000	
SP	A.VII	Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		3.000

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

115



ESEMPIO 1

A questo punto l'operazione di copertura si chiude, la società effettua l'acquisto del rame e storna il maggior costo attraverso il derivato di copertura (par. 87, OIC 32).

SP	C.IV.1	Banca c/c	10.000	
SP	C.III.5	Strumenti finanziari derivati attivi		10.000

CE	B.6	Merci c/acquisti	50.000	
SP	D.7	Debiti v/fornitori		50.000

SP	A.VII	Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	10.000	
CE	B.6	Merci c/acquisti		10.000

INTRODUZIONE
SCHEMI DI BILANCIO
CREDITI E DEBITI
IMMOBILIZZAZIONI
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
RIMANENZE E LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE
FONDI PER RISCHI ED ONERI
REDDITO DI IMPRESA

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA



ESEMPIO 2

Alfa srl acquista componenti elettronici da una società inglese in data 10 novembre 201x per £ 231.737,95 con regolamento a 90 giorni. Il tasso di cambio alla data dell'operazione è pari a 0,84575 euro/GBP. Al fine di limitare il rischio di cambio, alla stessa data Alfa stipula un'opzione call per £ 231.737,95, con scadenza al 8 febbraio 201x+1, con prezzo di esercizio pari a 0,84575 euro/GBP e versando un premio pari ad € 3.500. Al 31 dicembre il tasso di cambio euro/GBP sale a 0,83239 mentre alla data di regolamento (8 febbraio 201x+1) il tasso è pari 0,81341 euro/GBP.

Sulla base di tali informazioni, il 10 novembre 201x Alfa rileva il debito verso la società inglese ($231.737,95 / 0,84575$) ed iscrive l'opzione valorizzandola al valore del premio pagato.

CE	B6	Merci c/acquisti	274.002,90	
SP	D.7	Debiti v/fornitori		274.002,90
SP	C.III.5	Strumenti finanziari derivati attivi	3.500	
SP	C.IV.1	Banca c/c		3.500

INTRODUZIONE
SCHEMI DI BILANCIO
CREDITI E DEBITI
IMMOBILIZZAZIONI
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
RIMANENZE E LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE
FONDI PER RISCHI ED ONERI
REDDITO DI IMPRESA

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA



ESEMPIO 2

Al 31 dicembre 201x la variazione del tasso di cambio rispetto al 10 novembre 201x comporta la rilevazione di una perdita su cambi sul debito in valuta, $(231.737,95 / 0,84575) - (231.737,95 / 0,83239)$, e l'iscrizione della variazione del valore dell'opzione.

CE	C.17-bis	Perdite su cambi	4.397,79	
SP	D.7	Debiti v/fornitori		4.397,79
SP	C.III.5	Strumenti finanziari derivati attivi	897,79	
CE	D.18.d	Rivalutazione strumenti finanziari derivati		897,79

Al 31 dicembre 201x, in bilancio lo strumento derivato (opzione call) viene iscritto nell'attivo per un valore pari ad € 4.397,79, mentre nel passivo trova rappresentazione il debito verso la società inglese per € 278.400,69. Nel conto economico viene invece iscritta la perdita su cambi per € 4.397,79 ed il provento da valutazione del derivato per € 897,79.

INTRODUZIONE
SCHEMI DI BILANCIO
CREDITI E DEBITI
IMMOBILIZZAZIONI
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
RIMANENZE E LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE
FONDI PER RISCHI ED ONERI
REDDITO DI IMPRESA

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

118



ESEMPIO 2

Infine, l'8 febbraio 201x+1 Alfa regola il proprio debito al tasso di cambio in essere a tale data ($231.737,95 / 0,81341 = 284.896,85$), iscrivendo l'ulteriore perdita rispetto ai valori emersi al 31 dicembre (6.496,16).

CE	C.17-bis	Perdite su cambi	6.496,16	
SP	D.7	Debiti v/fornitori	278.400,69	
SP	C.IV.1	Banca c/c		284.896,85
SP	C.IV.1	Banca c/c	10.893,95	
CE	D.18.d	Rivalutazione strumenti finanziari derivati		6.496,16
SP	C.III.5	Strumenti finanziari derivati attivi		4.397,79

INTRODUZIONE
SCHEMI DI BILANCIO
CREDITI E DEBITI
IMMOBILIZZAZIONI
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
RIMANENZE E LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE
FONDI PER RISCHI ED ONERI
REDDITO DI IMPRESA

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

119



ESEMPIO 2

Nel complesso, essendo il tasso di cambio variato negativamente per Alfa, l'esercizio dell'opzione ha comportato la copertura della suddetta variazione, bloccando il debito al valore emerso alla data di acquisto (10 novembre 201x, € 274.002,90). Infatti, all'8 febbraio 201x+1 Alfa paga al fornitore € 284.896,85 ed incassa € 10.893,95 esercitando l'opzione. Il costo dell'operazione di copertura risulta € 3.500,00 pari al premio corrisposto alla sottoscrizione dell'opzione.

Se tuttavia la variazione del tasso di cambio fosse stata positiva per Alfa, allora la società non avrebbe esercitato l'opzione poiché avrebbe ottenuto un utile su cambi anziché una perdita. In questo caso, il premio corrisposto per acquisire l'opzione sarebbe divenuto definitivo e sarebbe stato rilevato come onere finanziario nel conto economico dell'esercizio 201x+1.

INTRODUZIONE
SCHEMI DI BILANCIO
CREDITI E DEBITI
IMMOBILIZZAZIONI
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
RIMANENZE E LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE
FONDI PER RISCHI ED ONERI
REDDITO DI IMPRESA

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

120



ESEMPIO 3

Si ipotizzi la sottoscrizione di forward per la copertura della fluttuazione del prezzo di una specifica materia prima posseduta da Alfa Spa. Con tale strumento, infatti, la società copre il rischio di riduzione del valore di 10.000 kg di rame che ha in magazzino per un valore complessivo di 220.000 €. In particolare, Alfa sottoscrive 1.000 forward aventi come sottostante ognuno 10 kg di rame, fissando il prezzo di vendita a termine ad € 22,56. I contratti derivati scadono il 29 gennaio 2018, data in cui la società vorrebbe vendere il rame. Il derivato viene considerato come “interamente di copertura” in quanto soddisfa le condizioni previste dai paragrafi 71-73 dell’OIC 32. Al fine della rilevazione dell’operazione si considerino i seguenti dati.

Si evidenzia che la differenza esistente tra il fair value dello strumento derivato e di quello del magazzino è dovuta alla presenza di altre componenti presenti nel fair value del magazzino.

INTRODUZIONE

SCHEMI DI BILANCIO

CREDITI E DEBITI

IMMOBILIZZAZIONI

STRUMENTI FINANZIARI
DERIVATIRIMANENZE E LAVORI IN
CORSO SU ORDINAZIONE

FONDI PER RISCHI ED ONERI

REDDITO DI IMPRESA

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

121



ESEMPIO 3

Data	Acquisto 12-10-20xy
Prezzo spot	21,21
Prezzo forward	22,56
Fair value derivato	0
Data	31-12-20xy
Prezzo spot	20,98
Prezzo forward	21,80
Fair value derivato	7.600
Var. val. magazzino	(10.200)
Var. fair value forward	7.680
Data	Chiusura 29-01-20xy+1
Prezzo spot	20,34
Prezzo forward	20,34
Fair value derivato	22.200
Var. val. magazzino	(6.400)
Var. fair value forward	14.600

INTRODUZIONE

SCHEMI DI BILANCIO

CREDITI E DEBITI

IMMOBILIZZAZIONI

STRUMENTI FINANZIARI
DERIVATI

RIMANENZE E LAVORI IN
CORSO SU ORDINAZIONE

FONDI PER RISCHI ED ONERI

REDDITO DI IMPRESA

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

122

31.12.20xy

SP	C.III.5	Strumenti finanziari derivati attivi	7.600	
CE	D.18.d	Rivalutazione strumenti finanziari derivati		7.600
SP	C.I.1	Rimanenze materie prime		10.200
CE	D.19.d	Svalutazione strumenti finanziari derivati	7.600	
CE	B.11	Variazione Rimanenze finali	2.600	

INTRODUZIONE

SCHEMI DI BILANCIO

CREDITI E DEBITI

IMMOBILIZZAZIONI

STRUMENTI FINANZIARI
DERIVATI

RIMANENZE E LAVORI IN
CORSO SU ORDINAZIONE

FONDI PER RISCHI ED ONERI

REDDITO DI IMPRESA

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

123

29.01.20xy

SP	C.III.5	Strumenti finanziari derivati attivi	14.600	
CE	D.18.d	Rivalutazione strumenti finanziari derivati		14.600

CE	D.19.d	Svalutazione strumenti finanziari derivati	14.600	
SP	C.I.1	Rimanenze materie prime		8.200
CE	B.11	Variazione Rimanenze finali		6.400

INTRODUZIONE

SCHEMI DI BILANCIO

CREDITI E DEBITI

IMMOBILIZZAZIONI

STRUMENTI FINANZIARI
DERIVATI

RIMANENZE E LAVORI IN
CORSO SU ORDINAZIONE

FONDI PER RISCHI ED ONERI

REDDITO DI IMPRESA

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

124

29.01.20xy

SP	C.IV.1	Banca c/c		22.200	
SP	C.III.5	Strumenti finanziari derivati attivi			22.200
SP	C.II.1	Crediti v/clienti		203.500	
CE	A.1	Ricavi di vendita			203.500
CE	B.11	Variazione Rimanenze finali		203.500	
SP	C.I.1	Rimanenze materie prime			203.500

INTRODUZIONE
SCHEMI DI BILANCIO
CREDITI E DEBITI
IMMOBILIZZAZIONI
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
RIMANENZE E LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE
FONDI PER RISCHI ED ONERI
REDDITO DI IMPRESA

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

ADEMPIMENTO ▶	Le rimanenze rappresentano, in particolare, ciò che è stato prodotto da un'impresa ma non venduto alla fine dell'anno. Esse costituiscono costi imputabili a beni ancora in giacenza che si rinviando al futuro esercizio in quanto si possono recuperare tramite i futuri ricavi.
NOVITÀ ▶	La nuova versione dell'OIC 13 evidenzia in maniera puntuale come i beni rientranti nelle rimanenze debbano essere rilevati inizialmente alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito precisando poi che il trasferimento dei rischi e dei benefici avviene di solito quando viene trasferito il titolo di proprietà.
RIFERIMENTI ▶	<ul style="list-style-type: none"> - OIC 13 - Agenzia delle Entrate, Circ. n. 11/E/2017 - D.Lgs. 18 agosto 2015, n.139 - TUIR art. 110 co. 8.
SOGGETTI INTERESSATI ▶	<ul style="list-style-type: none"> - Persone fisiche titolari di partite IVA - Persone giuridiche
PROCEDURE ▶	<p>Le rimanenze sono valutate in bilancio al minore tra il costo di acquisto o produzione e il valore di realizzazione desumibile dal mercato.</p> <p>La valutazione delle rimanenze si effettua autonomamente per ciascuna categoria di elementi che compongono la voce. Il metodo generale per la determinazione del costo dei beni è il costo specifico che presuppone l'individuazione e l'attribuzione alle singole unità fisiche dei costi specificamente sostenuti per le unità medesime.</p>
CASI PARTICOLARI ▶	<p>1) Prodotti in corso di lavorazione</p> <p>Per tali tipologie di beni non è previsto un raggruppamento in categorie omogenee e neanche hanno un mercato di riferimento o un valore di mercato. Per tali tipologie di prodotti, quindi, valgono le regole per i beni infungibili (valutazione a costi specifici).</p> <p>I costi di trasformazione in tali casi sono solitamente ottenuti con uno dei seguenti sistemi di contabilità industriale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a commessa; - per processo industriale.
OPERE ULTRANNUALI ▶	E' stata rivista la formulazione dell'OIC 23 il quale, attualmente, evidenzia che, nel caso di applicazione del criterio della commessa completata, i ricavi e il margine della commessa sono rilevati soltanto alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene realizzato precisando poi le condizioni al verificarsi delle quali si considera avvenuto il trasferimento dei rischi e dei benefici

INTRODUZIONE

SCHEMI DI BILANCIO

CREDITI E DEBITI

IMMOBILIZZAZIONI

STRUMENTI FINANZIARI
DERIVATI

RIMANENZE E LAVORI IN CORSO
SU ORDINAZIONE

FONDI PER RISCHI ED ONERI

REDDITO DI IMPRESA

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

Rimanenze finali e criteri di valutazione

125

PRINCIPIO DELLA SOSTANZA ECONOMICA

OIC 13

- Il DLgs. n. 139/2015 sulla riforma contabile ha sostituito il principio della funzione economica con il **principio della sostanza economica**, ciò ha portato anche alla riformulazione di taluni dei principi contabili tra cui quello relativo alla valutazione delle rimanenze, ovvero l'OIC 13.
- La nuova versione dell'OIC 13 evidenzia in maniera puntuale come i beni rientranti nelle rimanenze debbano essere rilevati inizialmente alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito precisando poi che il trasferimento dei rischi e dei benefici avviene di solito quando viene trasferito il titolo di proprietà.

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

Rimanenze finali e criteri di valutazione

126

VALUTAZIONE DELLE RIMANENZE

OIC 13

- Le rimanenze (OIC 13) sono valutate in bilancio al minore tra il costo di acquisto o produzione e il valore di realizzazione desumibile dal mercato (art. 2426, n. 9, cc).
- La valutazione delle rimanenze si effettua autonomamente per ciascuna categoria di elementi che compongono la voce nel rispetto del dettato del primo comma dell'art. 2423-bis cc, che al n. 5 dispone che "gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente".
- Il metodo generale per la determinazione del costo dei beni è il costo specifico che presuppone l'individuazione e l'attribuzione alle singole unità fisiche dei costi specificamente sostenuti per le unità medesime (OIC 13).

INTRODUZIONE

SCHEMI DI BILANCIO

CREDITI E DEBITI

IMMOBILIZZAZIONI

STRUMENTI FINANZIARI
DERIVATI

RIMANENZE E LAVORI IN CORSO
SU ORDINAZIONE

FONDI PER RISCHI ED ONERI

REDDITO DI IMPRESA

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

Rimanenze finali e criteri di valutazione

127

Le rimanenze relative a opere di durata ultrannuale

VALUTAZIONE DELLE RIMANENZE

OIC 23

- Le rimanenze relative a lavori pluriennali possono essere iscritte sulla base dei corrispettivi maturati con ragionevole certezza. In merito, l'art. 2426 co. 1 n. 11 c.c. sancisce che "i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza".
- Siffatta ultima norma differenzia i lavori in corso su ordinazione dalle altre rimanenze.
- Mentre, infatti, queste ultime sono valutate al minore tra costo e valore di realizzo desumibile dall'andamento di mercato, le prime, sulla base di quanto previsto dall'OIC 23, possono essere valutate sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati.

INTRODUZIONE

SCHEMI DI BILANCIO

CREDITI E DEBITI

IMMOBILIZZAZIONI

STRUMENTI FINANZIARI
DERIVATI

RIMANENZE E LAVORI IN CORSO
SU ORDINAZIONE

FONDI PER RISCHI ED ONERI

REDDITO DI IMPRESA

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

Rimanenze finali e criteri di valutazione

128

Le rimanenze relative a opere di durata ultrannuale

VALUTAZIONE DELLE RIMANENZE

OIC 23 e Art. 93 del TUIR

- Fiscalmente, l'unico criterio di valutazione per le commesse ultrannuali ammesso è quello della percentuale di completamento fondato sui corrispettivi pattuiti in sede contrattuale.
- La valutazione sarà, quindi, posta in essere attraverso l'imputazione alle rimanenze dei lavori in corso, i corrispettivi contrattualizzati, anziché i costi, in relazione allo stato di avanzamento dell'opera.
- I preventivi dei costi e dei ricavi costituiscono in ordine al criterio in argomento uno strumento indispensabile per la gestione del contratto, per l'applicazione del criterio della percentuale di completamento e per la tempestiva rilevazione delle perdite probabili per il completamento della commessa.

Rimanenze finali e criteri di valutazione

129

Le rimanenze relative a opere di durata ultrannuale

VALUTAZIONE DELLE RIMANENZE

OIC 23 e Art. 93 del TUIR

- Per la parte di opere, forniture e servizi coperta da stati di avanzamento, la valutazione viene fatta sulla base dei corrispettivi liquidati, sia a titolo provvisorio che definitivo.
- I corrispettivi liquidati in via provvisoria a fronte di stati di avanzamento rilevano ai fini della determinazione del reddito nella valutazione delle rimanenze, “pur rivestendo in senso lato la natura di acconti” si distinguono però dagli stessi in quanto vengono erogati per prestazioni già eseguite. Gli acconti sono anticipi del committente per lavori ancora da eseguire che determinano rapporti di debito/credito tra le due parti contraenti.

INTRODUZIONE

SCHEMI DI BILANCIO

CREDITI E DEBITI

IMMOBILIZZAZIONI

STRUMENTI FINANZIARI
DERIVATI

RIMANENZE E LAVORI IN
CORSO SU ORDINAZIONE

FONDI PER RISCHI ED ONERI

REDDITO DI IMPRESA

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

ADEMPIMENTO ▶	Fondi per rischi ed oneri: <ul style="list-style-type: none">- Valutazione iniziale- Valutazioni successive- Utilizzo del fondo- Rischi generici- Fondi per rischi specifici- Fondi per oneri
RIFERIMENTI ▶	<ul style="list-style-type: none">- OIC 13 e OIC 31- art. 2423 co. 2 del Codice civile
NOVITÀ ▶	<ul style="list-style-type: none">- Valutazione <p>L'importo da stanziare in bilancio deve essere determinato sulla base delle informazioni disponibili alla data del bilancio. Successivamente alla costituzione di un fondo è necessaria una valutazione sulla congruità dello stesso da effettuarsi alla fine di ciascun esercizio. Il nuovo OIC 31, considera anche la possibilità del manifestarsi degli eventi che si verificano nell'intervallo di tempo che intercorre dalla data di chiusura del bilancio e la formazione dello stesso. Se essi evidenziano condizioni che esistevano già alla data di bilancio e che richiedono modifiche al fondo iscritto, occorre modificare il bilancio per tenere conto di tali effetti.</p>
PROCEDURE ▶	L'utilizzo del fondo è effettuato in modo diretto e specifico, cioè solo per quelle spese e passività per le quali è stato costituito. In questo modo, attraverso l'utilizzo del fondo nel momento in cui si sostengono i costi non graverà sul Conto economico alcun onere.
CASI PARTICOLARI ▶	Fondi per rischi specifici Fondi per oneri

INTRODUZIONE

SCHEMI DI BILANCIO

CREDITI E DEBITI

IMMOBILIZZAZIONI

STRUMENTI FINANZIARI
DERIVATI

RIMANENZE E LAVORI IN
CORSO SU ORDINAZIONE

FONDI PER RISCHI ED ONERI

REDDITO DI IMPRESA

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

Fondi per rischi e oneri e valutazione in bilancio 130

VALUTAZIONE DEI FONDI

OIC 31

- Il documento OIC 31 definisce delle regole generali da seguire per la valutazione dei fondi e della relativa determinazione degli accantonamenti: ai fini della valutazione risulta rilevante distinguere i diversi momenti della “vita” di un fondo, al di là della distinzione tra accantonamenti per passività certe (fondi oneri) e accantonamenti per passività probabili (fondi rischi).

INTRODUZIONE

SCHEMI DI BILANCIO

CREDITI E DEBITI

IMMOBILIZZAZIONI

STRUMENTI FINANZIARI
DERIVATI

RIMANENZE E LAVORI IN
CORSO SU ORDINAZIONE

FONDI PER RISCHI ED ONERI

REDDITO DI IMPRESA

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

Fondi per rischi e oneri e valutazione in bilancio **131**

UTILIZZO DEL FONDO

OIC 31

- L'utilizzo del fondo è effettuato in modo diretto e specifico, cioè solo per quelle spese e passività per le quali è stato costituito. In questo modo, attraverso l'utilizzo del fondo nel momento in cui si sostengono i costi non graverà sul Conto economico alcun onere (documento OIC 31).

INTRODUZIONE

SCHEMI DI BILANCIO

CREDITI E DEBITI

IMMOBILIZZAZIONI

STRUMENTI FINANZIARI
DERIVATI

RIMANENZE E LAVORI IN
CORSO SU ORDINAZIONE

FONDI PER RISCHI ED ONERI

REDDITO DI IMPRESA

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

Fondi per rischi e oneri e valutazione in bilancio **132**

RISCHI SPECIFICI E RISCHI GENERICI

OIC 31

- Lo stanziamento in bilancio di accantonamenti per rischi è consentito, dal documento OIC 31, unicamente per i rischi aventi natura “specificata”, in quanto gli accantonamenti per rischi di natura “generica” risultano in contrasto con le finalità del bilancio d’esercizio previste all’art. 2423 co. 2 del Codice civile, ossia:
 - - chiarezza;
 - - rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.

INTRODUZIONE
SCHEMI DI BILANCIO
CREDITI E DEBITI
IMMOBILIZZAZIONI
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
RIMANENZE E LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE
FONDI PER RISCHI ED ONERI
REDDITO DI IMPRESA

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

NOVITA' ▶	A seguito delle molteplici modifiche intervenute sul piano civilistico in materia di bilancio, si è reso necessario l'adeguamento della normativa fiscale in materia di IRES. Le modifiche intervenute hanno riflessi anche sulla determinazione della base imponibile IRAP
RIFERIMENTI ▶	D.Lgs. 18 agosto 2015, n.139; D.Lgs. 30 dicembre 2016, n.244 - art. 13-bis
SOGGETTI INTERESSATI ▶	Soggetti obbligati a redigere il bilancio in forma ordinaria o abbreviata
SOGGETTI ESCLUSI ▶	Micro imprese
IRES ▶	I riflessi in materia di imposte sui redditi derivano dall'introduzione in campo tributario del principio di derivazione rafforzata.
IRAP ▶	I riflessi in materia di imposte sulle attività produttive derivano dalla eliminazione dell'area straordinaria e principio di correlazione

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

Il Principio di derivazione rafforzata e la sua estensione

133

Art. 83 ante L. 19/2017

1. Il reddito complessivo è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione. In caso di attività che fruiscono di regimi di parziale o totale detassazione del reddito, le relative perdite fiscali assumono rilevanza nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche nella formulazione derivante dalla procedura prevista dall'articolo 4, comma 7-ter, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti principi contabili.

Art. 83 post L. 19/2017

1. Il reddito complessivo è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione. In caso di attività che fruiscono di regimi di parziale o totale detassazione del reddito, le relative perdite fiscali assumono rilevanza nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche nella formulazione derivante dalla procedura prevista dall'articolo 4, comma 7-ter, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili.

1-bis. Ai fini del comma 1, ai soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate in attuazione del comma 60 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del comma 7-quater dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.

INTRODUZIONE
SCHEMI DI BILANCIO
CREDITI E DEBITI
IMMOBILIZZAZIONI
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
RIMANENZE E LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE
FONDI PER RISCHI ED ONERI
REDDITO DI IMPRESA

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

Il Principio di derivazione rafforzata e la sua estensione

134

Il nuovo sistema normativo ai fini reddituali, derivante dal D. Lgs. n.244/2016, comporta che:

- “opera una deroga rispetto ai requisiti di certezza e determinabilità dei componenti reddituali (comma 1 art. 109);
- non risultano vincolanti i dati giuridico formali e, quindi, [...] viene meno l’attenzione reddituale alle risultanze negoziali e, in particolare, al momento dell’acquisizione o del passaggio della proprietà o di altro diritto reale sui beni Rimangono però ben saldi alcune previsioni volte a disciplinare la competenza temporale dei componenti reddituali, anche dopo l’avvento dell’adeguamento del Tuir al D. Lgs. n. 139/2015.

INTRODUZIONE
SCHEMI DI BILANCIO
CREDITI E DEBITI
IMMOBILIZZAZIONI
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
RIMANENZE E LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE
FONDI PER RISCHI ED ONERI
REDDITO DI IMPRESA

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

Il Principio di derivazione rafforzata e la sua estensione

135

Si identificano in:

- la deduzione inerente alle quote di ammortamento dei beni materiali, diritti immateriali e immobilizzazioni immateriali. Indipendentemente dall'ammontare della quota iscritta in bilancio, la deduzione per questo componente non può oltrepassare i limiti imposti dal decreto, ormai di veste arcaica, del 31 dicembre 1986;
- i proventi e oneri rilevanti per cassa, per i quali la competenza fiscale è imputata a prescindere dalle disposizioni contenute nell'art. 109.

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

Il Principio di derivazione rafforzata e la sua estensione

136

DEFINIZIONE	DESCRIZIONE
Qualificazione	<p>Qualificare significa individuare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lo schema giuridico-contrattuale cui ricondurre la specifica operazione in base alla rappresentazione in bilancio (ad es., acquisto con pagamento differito); • se l'operazione genera flussi reddituali o patrimoniali (ad es., acquisto e vendita di azioni proprie); • se l'operazione non sia rappresentata nel bilancio IAS (ora anche OIC adopter), ma possa considerarsi fiscalmente realizzata o meno sotto il profilo giuridico-formale (ad es., vendita con assunzione di garanzia significativa).
Classificazione	<p>Classificare significa individuare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la specifica tipologia o classe di provento/onere (Conto economico) di ciascuna operazione, come qualificata nella rappresentazione IAS (ora anche OIC adopter) (ad es., fondi di ripristino e bonifica); • la specifica tipologia o classe di attivo/passivo (Stato Patrimoniale) di ciascuna operazione, come qualificata nella rappresentazione IAS (ora anche OIC adopter) (ad es., classificazione di attività e strumenti finanziari).
Imputazione temporale	<p>Imputare sotto il profilo temporale significa individuare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la maturazione economica che potrebbe essere diversa da quella giuridico-formale (ad es., ricavi di attivazione); • il periodo d'imposta in cui i componenti reddituali fiscalmente rilevanti concorrono a formare la base imponibile (oneri relativi a più esercizi di cui all'art. 108, comma 3, del TUIR). <p>Il fenomeno delle "imputazioni temporali" attiene alla corretta individuazione del periodo d'imposta in cui i componenti reddituali fiscalmente rilevanti devono concorrere a formare la base imponibile.</p>

INTRODUZIONE
SCHEMI DI BILANCIO
CREDITI E DEBITI
IMMOBILIZZAZIONI
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
RIMANENZE E LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE
FONDI PER RISCHI ED ONERI
REDDITO DI IMPRESA

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

Il Principio di derivazione rafforzata e la sua estensione

137

Si individuano una serie di situazioni per le quali si deroga ai principi di qualificazione, classificazione ed imputazione temporale, ed assumono piena valenza quanto stabilisce il Tuir.

Trovano così espressione:

Limiti quantitativi alla deduzione dei componenti negativi:

- alle limitazioni alla deduzione delle quote di ammortamento dei beni strumentali materiali e immateriali contenute negli articoli 102, 102-bis e 103 del Tuir;
- alle limitazioni della deducibilità degli oneri di utilità sociale contenute nell'articolo 100;

INTRODUZIONE
SCHEMI DI BILANCIO
CREDITI E DEBITI
IMMOBILIZZAZIONI
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
RIMANENZE E LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE
FONDI PER RISCHI ED ONERI
REDDITO DI IMPRESA

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

Il Principio di derivazione rafforzata e la sua estensione

138

- ai limiti posti in materia di svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti dall'articolo 106 del Tuir;
- ai limiti alla deducibilità delle spese di rappresentanza di cui all'articolo 108 del Tuir secondo i criteri indicati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2008;
- all'indeducibilità, nella misura del 25 per cento, delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande ai sensi del comma 5, dell'articolo 109 del Tuir (diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo 95);
- Super/iper ammortamento. Sono forme che valgono esclusivamente ai fini fiscali senza alcuna ricaduta in ambito civilistico contabile.

INTRODUZIONE
SCHEMI DI BILANCIO
CREDITI E DEBITI
IMMOBILIZZAZIONI
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
RIMANENZE E LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE
FONDI PER RISCHI ED ONERI
REDDITO DI IMPRESA

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

Il Principio di derivazione rafforzata e la sua estensione

139

- In base alle circolare n. 23 del 26 maggio 2016 il costo che rileva ai fini fiscali è quello determinato su quanto stabilito dall'art 110 del Tuir.
- L'indicazione della circolare determinerà un doppio binario: ai fini civilistici gli ammortamenti si operano sul costo, al netto della componente finanziaria, mentre ai fini fiscali il costo sarà quello dell'importo fatturato."

INTRODUZIONE
SCHEMI DI BILANCIO
CREDITI E DEBITI
IMMOBILIZZAZIONI
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
RIMANENZE E LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE
FONDI PER RISCHI ED ONERI
REDDITO DI IMPRESA

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

Il Principio di derivazione rafforzata e la sua estensione

140

Esclusione dal reddito di taluni componenti negativi

- divieto di deduzioni per accantonamenti diversi da quelli espressamente individuate dalle disposizioni di cui al capo II del Tuir dedicato alla “Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti” comma 4 art. 107.

Ripartizione in più periodi d'imposta di taluni componenti negativi; è il caso delle:

- spese relative a più esercizi che, ai sensi dell'articolo 108, comma 3 del Tuir, sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro nei successivi.

INTRODUZIONE
SCHEMI DI BILANCIO
CREDITI E DEBITI
IMMOBILIZZAZIONI
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
RIMANENZE E LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE
FONDI PER RISCHI ED ONERI
REDDITO DI IMPRESA

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

Il Principio di derivazione rafforzata e la sua estensione

141

Esenzione od esclusione dalla base imponibile di taluni componenti positivi di reddito; si pensi, ad esempio:

- al regime della PEX, che prevede l'esenzione al 95 % delle plusvalenze realizzate a causa della cessione di partecipazioni societarie, se rispettano le condizioni dettate dall'art. 87.del Tuir;
- esclusione dei dividendi distribuiti pari al 95% art. 89 del Tuir;
- sopravvenienza attive non tassate né da bonus da esdebitazione né da *cessio bonorum* in fase di concordato preventivo, rispettivamente art. 88 e 86 del Tuir.

INTRODUZIONE

SCHEMI DI BILANCIO

CREDITI E DEBITI

IMMOBILIZZAZIONI

STRUMENTI FINANZIARI
DERIVATI

RIMANENZE E LAVORI IN
CORSO SU ORDINAZIONE

FONDI PER RISCHI ED ONERI

REDDITO DI IMPRESA

Per
approfondire

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

IPSOA **QUOTIDIANO**

LUNEDÌ 22 GENNAIO 2018

Fisco

VII Forum Tax

Derivazione rafforzata e prevalenza della sostanza sulla forma: in cerca di assetto definitivo

di Luca Miele - Dottore commercialista; of counsel per Studio tributario e societario Deloitte

In tema di bilancio e di principi contabili, i principi della derivazione rafforzata e della prevalenza della sostanza economica sulla forma non hanno ancora raggiunto un assetto definitivo. Di questi temi si parlerà nel corso del VII Forum Tax, organizzato da Wolters Kluwer in partnership con L'Economia del Corriere della Sera e con la collaborazione di ANDAF, in programma a Milano il 23 gennaio 2018.

L'attuale sistema fiscale prevede, in linea generale, la derivazione rafforzata per i soggetti IAS adopter e per i soggetti che adottano gli standard contabili nazionali, diversi dalle micro-imprese. Queste ultime hanno, invece, una fiscalità basata sul principio di **derivazione semplice**.

Il sistema fiscale, da questo punto di vista, risulta piuttosto rigido nel senso che per le micro-imprese non è consentita la derivazione rafforzata anche laddove decidano di redigere il bilancio in forma ordinaria o abbreviata o di utilizzare il criterio del costo ammortizzato per la valutazione di titoli, crediti e debiti. Anche laddove ciò accada, le micro-imprese sono comunque costrette a un **doppio binario** più complesso ed oneroso che si potrebbe evitare rendendo la norma più flessibile mediante un intervento normativo.

Il caso tipico di **micro-imprese** che hanno interesse a scegliere un bilancio di rango superiore è quello della

l'imputazione di maggiori proventi finanziari (figurativi) a conto economico calcolati a tassi di mercato.

Tale impostazione contabile, tuttavia, **non ha riconoscimento fiscale** in quanto non trova applicazione il principio di derivazione rafforzata, prevalendo quindi le risultanze giuridico formali del contratto di finanziamento.

Va, comunque, osservato che l'impostazione scelta dal D.M. 3 agosto 2017 opera in caso di operazioni tra soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'art. 2359 c.c. Ne dovrebbe, quindi, derivare la mancata applicazione della norma in caso di finanziamenti fra società collegate, società sorelle e in presenza di soci di minoranza che ricevono o concedono il finanziamento.

Nella medesima fattispecie del finanziamento infragruppo, anche ai fini ACE prevale la **ricostruzione giuridico formale** dell'operazione e, quindi, l'incre-

INTRODUZIONE
SCHEMI DI BILANCIO
CREDITI E DEBITI
IMMOBILIZZAZIONI
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
RIMANENZE E LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE
FONDI PER RISCHI ED ONERI
REDDITO DI IMPRESA

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

Il Principio di derivazione rafforzata e la sua estensione

142

Ripartizione in più periodi d'imposta di taluni componenti positivi;

- in caso di plusvalenze, diverse di quelle all'art. 87, il contribuente ha la facoltà di sceglierle se imputarle per il loro importo complessivo all'esercizio in cui si sono verificate, oppure imputarle "pro quota" ad esercizi successivi ma comunque non oltre il quarto;

Rilevanza di taluni componenti positivi o negativi secondo il principio di cassa

- compensi agli amministratori;
- utili distribuiti;
- interessi di mora.


INTRODUZIONE
SCHEMI DI BILANCIO
CREDITI E DEBITI
IMMOBILIZZAZIONI
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
RIMANENZE E LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE
FONDI PER RISCHI ED ONERI
REDDITO DI IMPRESA

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

Il Principio di derivazione rafforzata e la sua estensione

143

- Disposizioni contenute nel decreto del 8 giugno 2011, sono considerate estese ai soggetti Oic, tramite il decreto del 3 agosto 2017.



INTRODUZIONE

SCHEMI DI BILANCIO

CREDITI E DEBITI

IMMOBILIZZAZIONI

STRUMENTI FINANZIARI
DERIVATIRIMANENZE E LAVORI IN
CORSO SU ORDINAZIONE

FONDI PER RISCHI ED ONERI

REDDITO DI IMPRESA

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

Il Principio di derivazione rafforzata e la sua estensione

144

ART.	DESCRIZIONE
1	Definizioni e ambito di applicazione Non rilevante ai fini in oggetto
2	Determinazione base imponibile IRAP e imputazione a conto economico Applicabile parzialmente con riferimento al comma 2 La parte applicabile riguarda l'IRAP poiché l'art. 2, comma 2, prevede che i componenti fiscalmente rilevanti ai fini IRAP imputati direttamente a patrimonio netto concorrono a formare la base imponibile del tributo regionale al momento dell'imputazione a Conto economico. Se per tali componenti non è mai prevista l'imputazione a conto economico la rilevanza fiscale è stabilita secondo le disposizioni applicabili ai componenti imputati al conto economico aventi la medesima natura.
3	Classificazione degli immobili strumentali ai sensi dell'art. 43 del TUIR Applicabile parzialmente con riferimento al comma 1 Per gli immobili di cui al principio contabile OIC 16 la parte applicabile concerne l'art. 3, comma 1, che stabilisce che gli immobili classificati ai sensi del principio contabile si considerano strumentali solo se presentano i requisiti di cui all'art. 43 del TUIR. Altrimenti, vanno considerati immobili-patrimonio a cui si applica l'art. 90 del TUIR.
4	Riclassificazione delle attività finanziarie Non applicabile

INTRODUZIONE
SCHEMI DI BILANCIO
CREDITI E DEBITI
IMMOBILIZZAZIONI
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
RIMANENZE E LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE
FONDI PER RISCHI ED ONERI
REDDITO DI IMPRESA

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

Il Principio di derivazione rafforzata e la sua estensione

5	<p>Strumenti finanziari</p> <p style="text-align: right;">Applicabile integralmente</p> <p>L'art. 5 stabilisce che indipendentemente dalla qualificazione e dalla classificazione adottata in bilancio, si considerano:</p> <ul style="list-style-type: none"> •similari alle azioni gli strumenti finanziari che presentano i requisiti di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 44 del TUIR, con remunerazione costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi; •similari alle obbligazioni gli strumenti finanziari che presentano i requisiti di cui alla lett. c) del comma 2 dell'art. 44 del TUIR e cioè i buoni fruttiferi emessi da società esercenti la vendita a rate di autoveicoli ed i titoli di massa che contengono l'obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata e che non attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell'impresa emittente o dell'affare in relazione al quale siano stati emessi, né di controllo sulla gestione stessa. <p>Si evidenzia che con il nuovo comma 4-bis sono stati disciplinati gli effetti fiscali derivanti dalla contabilizzazione con l'applicazione del costo ammortizzato dei finanziamenti infragruppo infruttiferi o a tassi "significativamente" diversi a quelli di mercato. In particolare, è stabilito che nel caso di operazioni di finanziamento tra soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'art. 2359 c.c. assumono rilevanza fiscale esclusivamente i componenti positivi e negativi imputati a conto economico desumibili dal contratto di finanziamento, laddove siano rilevati nello stato patrimoniale componenti derivanti dal processo di attualizzazione a tassi di mercato previsto dal criterio del costo ammortizzato.</p>	
6	<p>Operazione con pagamento basato su azioni per servizi forniti da dipendenti</p> <p style="text-align: right;">Non applicabile</p>	

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

Il Principio di derivazione rafforzata e la sua estensione

146

7 Operazioni di copertura

Applicabile parzialmente con riferimento ai commi 2, 3 e 4
L'art. 7 è applicabile quasi integralmente con riferimento ai commi 2 (strumenti finanziari con finalità di copertura), 3 (ipotesi di copertura di flussi finanziari) e 4 (relazione di copertura risultante da atto di data certa anteriore o contestuale alla negoziazione dello strumento di copertura).

8 Beni gratuitamente devolvibili

Non applicabile

9 Accantonamenti

Applicabile parzialmente

L'art. 9 è applicabile per le passività di scadenza o ammontare incerti che presentano i requisiti di cui all'OIC 31.

INTRODUZIONE

SCHEMI DI BILANCIO

CREDITI E DEBITI

IMMOBILIZZAZIONI

STRUMENTI FINANZIARI
DERIVATI

RIMANENZE E LAVORI IN
CORSO SU ORDINAZIONE

FONDI PER RISCHI ED ONERI

REDDITO DI IMPRESA



BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

Il Principio di derivazione rafforzata e la sua estensione

147

10	Ammortamento beni immateriali a vita utile indefinita Non applicabile
11	Regole di compatibilità della disciplina del riallineamento e rivalutazione volontari dei valori contabili Non applicabile
12	Decorrenza delle disposizioni del presente decreto Non rilevante ai fini in oggetto

INTRODUZIONE
SCHEMI DI BILANCIO
CREDITI E DEBITI
IMMOBILIZZAZIONI
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
RIMANENZE E LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE
FONDI PER RISCHI ED ONERI
REDDITO DI IMPRESA

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

L'art. 96 del Tuir

148

- Tra le novità introdotte dal D.Lgs. n. 139 del 18 agosto del 2015 quella più importante a livello di conto economico è stata l'elisione della sezione straordinaria, contenuta nelle voci E 20 ed E21.
- Tale sezione conteneva quei proventi ed oneri che erano originati da eventi estranei alla gestione caratteristica, intercorsi nell'esercizio. Le componenti che, prima del primo gennaio 2016, erano iscritte in queste voci devono, dopo tale data, essere ricondotte nelle voci dell'area di gestione operativa ovvero finanziaria, distinguendoli in base alla loro natura.
- Per quelle componenti diverse da quelle originate da operazioni straordinarie, devono perciò essere riclassificate sulla base della loro natura: per le poste che presentavo segno positivo in alternativa, tra le voci A 1) e A 5); per le componenti negative nella voce B 5).
- "I costi e ricavi di natura finanziaria prima rilevati nella sezione straordinaria "migrano" nelle apposite voci delle sezioni C e D del Conto Economico. È il caso delle componenti positive di reddito generate dalla ristrutturazione del debito, prima considerate straordinarie e ora rilevate nella voce C 16 d) proventi finanziari diversi dai precedenti."

INTRODUZIONE
SCHEMI DI BILANCIO
CREDITI E DEBITI
IMMOBILIZZAZIONI
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
RIMANENZE E LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE
FONDI PER RISCHI ED ONERI
REDDITO DI IMPRESA

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

L'art. 108 del Tuir

149

- L'art. 108 del Tuir è rimodellato in funzione dell'eliminazione delle voci inerenti alle spese di studi e ricerca e alle spese della pubblicità dallo stato patrimoniale, novità introdotta con decorrenza primo gennaio 2016, dal D.Lgs. n.139/2015.
- In precedenza tali voci erano iscritte tra le immobilizzazioni immateriali e prevedevano un processo di ammortamento; ora, e a meno che tali spese non presentino le caratteristiche richieste per i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale, devono trovare collocazione in conto economico, alla voce B)7) "Costi per servizi".
- Tale modifica assume anche caratteri retroattivi, infatti per le spese precedentemente iscritte alla data del primo gennaio 2016, se ne presentano le proprietà possono essere riqualficate all'interno dei "costi di impianto, ampliamento o sviluppo"; ovvero essere espunti dallo stato patrimoniale con ricaduta sul patrimonio netto di apertura dell'esercizio, riducendo la voce degli utili portati a nuovo oppure di un'altra voce di patrimonio netto considerata più idonea.

INTRODUZIONE
SCHEMI DI BILANCIO
CREDITI E DEBITI
IMMOBILIZZAZIONI
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
RIMANENZE E LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE
FONDI PER RISCHI ED ONERI
REDDITO DI IMPRESA

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

L'art. 109 del Tuir

150

- L'articolo 109 del Tuir viene integrato al quarto comma con un scopo ben preciso: le imprese Oic, come quelle IAS adopter, devono rispettare la previa imputazione a conto economico, con l'ammissione alla rilevanza fiscale anche quelle poste che hanno come contropartita il patrimonio netto.

INTRODUZIONE
SCHEMI DI BILANCIO
CREDITI E DEBITI
IMMOBILIZZAZIONI
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
RIMANENZE E LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE
FONDI PER RISCHI ED ONERI
REDDITO DI IMPRESA

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

L'art. 109 del Tuir

151

- Pertanto, la correzione dell'errore contabile può sempre essere fatta presentando "direttamente" l'integrativa entro i termini per l'accertamento. A tal fine il contribuente deve:
- sterilizzare l'effetto in conto economico della correzione dell'errore non rilevante attraverso un'apposita variazione fiscale in sede di redazione della dichiarazione (se trattasi di correzione di un errore rilevante la variazione non è evidentemente necessaria);
- integrare la dichiarazione dell'anno in cui è stato commesso l'errore contabile in modo da far emergere fiscalmente il relativo componente di reddito."

INTRODUZIONE
SCHEMI DI BILANCIO
CREDITI E DEBITI
IMMOBILIZZAZIONI
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
RIMANENZE E LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE
FONDI PER RISCHI ED ONERI
REDDITO DI IMPRESA

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

L'art. 109 del Tuir

152

- Ai fini della rilevanza della base Ace, in materia di correzione degli errori contabili è necessario distinguere, come contenuto all'interno dell'Oic 29, tra errori rilevanti e non.
- Grazie al decreto del 3 agosto 2017 si stabilisce che ai fini dell'agevolazione:
- la correzione di errori rilevanti deve essere retrodatata all'esercizio nel quale l'errore è sorto, attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa dell'anno e, dove si presenta la necessità, degli anni successivi che ne sono interessati "a cascata";
- per quanto la correzione di errori non rilevanti interessa l'utile dell'esercizio di quando vengono corretti, e di conseguenza l'Ace del periodo d'imposta nel quale l'utile è destinato a riserva.

INTRODUZIONE
SCHEMI DI BILANCIO
CREDITI E DEBITI
IMMOBILIZZAZIONI
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
RIMANENZE E LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE
FONDI PER RISCHI ED ONERI
REDDITO DI IMPRESA

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

IRAP: il valore della produzione

153

- “Ai fini IRAP (D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446), le modifiche introdotte dall’art. 13-bis del D.L. n. 244/2016 riguardano tra l’altro:
- l’art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997 sulla individuazione dei componenti positivi e negativi del conto economico, con riferimento alle operazioni di trasferimento di aziende o rami d’azienda¹⁰;
- la decorrenza delle nuove modalità di determinazione della base imponibile ed il periodo transitorio (art. 13-bis, comma 6). Come affermato nella relazione illustrativa anche “gli effetti reddituali delle operazioni pregresse saranno trattate sulla base delle modalità di determinazione del valore della produzione netta basato sulle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2015.”

INTRODUZIONE
SCHEMI DI BILANCIO
CREDITI E DEBITI
IMMOBILIZZAZIONI
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
RIMANENZE E LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE
FONDI PER RISCHI ED ONERI
REDDITO DI IMPRESA

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

IRAP: il valore della produzione

154

- Sono sempre rilevanti le plusvalenze o le minusvalenze derivanti dalla cessione di beni strumentali, sicché in sede di iscrizioni delle componenti reddituali in seguito realizzazione dei beni strumentali è innegabile il collegamento di essi, con i precedenti esercizi, seppur indirettamente con i costi che hanno partecipato alla formazione della base su cui applicare l'aliquota Irap.

INTRODUZIONE
SCHEMI DI BILANCIO
CREDITI E DEBITI
IMMOBILIZZAZIONI
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
RIMANENZE E LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE
FONDI PER RISCHI ED ONERI
REDDITO DI IMPRESA

BILANCIO DI ESERCIZIO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA

IRAP: il valore della produzione

155

- Le novità in bilancio **NON** influiscono sulla determinazione dell'Irap, poiché le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di beni strumentali già erano ricompresi, per cui si procede con il medesimo raziocino.
- **Indipendentemente dalla loro nuova collocazione all'interno delle sezioni ordinarie, come in passato, sono elementi idonei ai fini Irap.**